Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **848**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Vedute le richieste dell'Università di Milano in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I residui due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica pediatrica I . . . . posti n. 1

Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di zootecnia generale . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **849**.

***Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del* Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;,
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Negli articoli 18, 19 e 20 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, concernenti i corsi di laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti, come segue, quelli di:

teoria della letteratura (articoli 18 e 20);
letteratura e civiltà del Rinascimento (articoli 18, 19 e 20);
storia della letteratura ispano-americana (articoli 18 e 20);

metodologia della ricerca psicologica (art. 19);
metodologia della ricerca sociologica (art. 19);
storia dell'oriente cristiano (articoli 18 e 19).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **850**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 59 dello statuto dell'Università di Pavia, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

otorinolaringoiatria pediatrica;
oftalmologia pediatrica;
immunologia clinica;
neurochirurgia funzionale;
biochimica sistematica umana;
lesioni traumatiche nell'attività sportiva;
otoneurologia;
virologia clinica.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'insegnamento di « chirurgia del cuore e dei grossi vasi » muta la denominazione in quella di « cardiochirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **851**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 67 dello statuto dell'Università di Sassari, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso l'insegnamento complementare di « chimica teorica ».

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

ematologia comparata;
embriologia;
istologia comparata;
biologia marina;
genetica dei microrganismi;
citogenetica;
statistica per scienze biologiche;
bioenergetica;
complementi di fisica.

Art. 2.

All'art. 74, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti:

vulcanologia;
geologia matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **852.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito nel comune di Desenzano sul Garda (Brescia), via Scuole, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1350, foglio 8, mappale 9976, del valore periziato L. 40.000.000, disposta dalla sig.ra Giulia Gelmini con atto 27 febbraio 1976, n. 25314/2790 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio (Varese) in data 11 marzo 1976, n. 617, vol. 157.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **853.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli del valore nominale di L. 3.000.000, disposto a favore dell'istituto per i mutilatini di don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, dalla sig.ra Aurelia Adele Cazzaniga, con testamento olografo 15 luglio 1971, pubblicato in data 16 dicembre 1976, n. 43632/13073 di repertorio, a rogito dott. Teodoro Berera, notaio in Lecco (Como), registrato a Lecco in data 29 dicembre 1976, n. 2600, vol. 219 A.P.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **854.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili e libretti a risparmio, titoli, denaro, preziosi, del valore presunto di L. 13.955.420, disposta dalla sig.ra Virginia De Capitani Da Vimercate con testamento olografo 5 agosto 1970, pubblicato in data 13 ottobre 1975, n. 116583/23193 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, registrato a Milano in data 22 ottobre 1975, n. 9108, serie H.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 341

LEGGE 14 marzo 1980, n. **91.**

Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 24 marzo 1980, n. **92**.

Istituzione di altra sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso la corte di appello di Torino è istituita altra sezione di corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Torino.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA

Distretto di	Corti di assise di appello			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari
(*Omissis*).				
Torino . . .	2	Torino Torino	Alessandria - Aosta - Asti - Casale Monferrato - Cuneo - Ivrea - Novara - Torino	Uomini 400 Donne 400

LEGGE 24 marzo 1980, n. **93**.

Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme indicate nella lettera *c*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in L. 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà come segue:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27 miliardi, di lire 5.700 milioni, di L. 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di L. 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di L. 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979.

All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive L. 40.000.000.000, di cui L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 marzo 1980, n. **94**.

Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, può essere concesso in misura non eccedente il 15 per cento del prezzo per i lavori, iniziati successiva-

mente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

Il contributo di cui al comma precedente può essere elevato, in via eccezionale, sino al 30 per cento per grandi lavori di riparazione nonché per modificazioni di particolare impegno e difficoltà che non comportino comunque trasformazioni.

Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile può essere concesso anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera.

Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.

I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che sarà istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali, per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 2.

Nel caso di imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno, il contributo di cui al titolo II, articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, può essere elevato al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi. Tra i richiedenti verranno preferite le imprese che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avranno presentato un piano di ristrutturazione tecnica, di consorziazione o di cooperazione con analisi del mercato e degli investimenti necessari, garantendo e incrementando i livelli occupazionali.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli è autorizzata, nel biennio 1980-1981, la spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 8 miliardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 8 miliardi relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — SIGNORELLO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980, n. **95.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in azioni, obbligazioni e libretto di deposito, del valore complessivo lire 19.209.319, disposto dalla sig.ra Maria Zavater ved. Galli con testamento olografo 23 giugno 1975, pubblicato in data 14 luglio 1977, n. 43403 di repertorio, a rogito dott. Mario Matricardi, notaio in Verbania-Pallanza (Novara), registrato a Verbania in data 26 luglio 1977, n. 1750, mod. I, vol. 161.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **96.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in saldi di conti correnti presso vari istituti di credito, titoli, obbligazioni, libretti al portatore, contanti in valuta italiana ed estera, obbligazioni in valuta estera, titoli azionari e monete auree, del valore complessivo di L. 155.950.287, disposto dal dott. Giuseppe Venditto a favore dell'opera pia Don Gnocchi che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 23 agosto 1972, pubblicato in data 5 gennaio 1977, n. 21609 di repertorio, a rogito dott. Bruno Gallo, notaio in Chiusa Pesio (Cuneo), registrato a Cuneo in data 25 gennaio 1977, n. 482, vol. 276.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1980.

Sostituzione di due componenti la commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1975 concernente la composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Vista la lettera della Federazione italiana editori giornali in data 14 marzo 1980, con la quale il dottor Giovanni Giovannini viene designato a sostituire, in rappresentanza della suddetta Federazione in seno alla commissione tecnica per i problemi dell'editoria, l'avvocato Giuliano Salvadori del Prato;

Visto il telegramma della Federazione della stampa italiana in data 17 marzo 1980, con il quale il giornalista Piergiorgio Agostini viene designato a sostituire, in rappresentanza della suddetta Federazione in seno alla commissione tecnica per i problemi dell'editoria, il giornalista Luciano Ceschia;

Decreta:

Il dott. Giovanni Giovannini e il giornalista Piergiorgio Agostini sono nominati membri della commissione tecnica per i problemi dell'editoria in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Giuliano Salvadori del Prato e del giornalista Luciano Ceschia.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Nomina di esperti del consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nonchè di componenti del consiglio di amministrazione della medesima Azienda per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 5, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative all'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 5, lettera *h*), della sopracitata legge 13 maggio 1965, n. 303, il prof. Osvaldo Passerini ed il prof. avv. Emilio Romagnoli sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione della menzionata Azienda di Stato, in qualità di esperti, per la durata di un triennio;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, con il quale ai sensi dell'art. 6 del succitato decreto-legge come modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 1971, n. 3, per il triennio 1976-79, sono stati nominati componenti il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, il dott. Giuseppe Giovanella, in rappresentanza del Ministero delle finanze, e il dott. Guglielmo Brunelli, gr. uff. Carlo Boselli e dottor Vito Milella, in qualità di esperti del settore;

Vista la lettera in data 25 maggio 1979, con la quale il Ministero delle finanze ha designato il dott. ing. Antonio Lubrano, vice direttore tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quale proprio rappresentante in sostituzione del dott. Giuseppe Giovanella, collocato a riposo;

Viste le designazioni del Ministero delle finanze e degli enti interessati;

Ravvisata l'opportunità di provvedere congiuntamente alla nomina degli esperti del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nonché a quella dei componenti del predetto consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, allo scopo di dare un'unica decorrenza a tali nomine;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, lettera *h*), della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, il prof. Osvaldo Passerini ed il prof. avv. Emilio Romagnoli, in qualità di esperti.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, i seguenti membri:

Lubrano dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Balestra dott. Mario, Boselli gr. uff. Carlo, Milella dott. Vito, in qualità di esperti.

Art. 3.

I predetti componenti restano in carica per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 88

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Sostituzione di un esperto del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1969, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 5, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative all'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra gli altri, alla nomina nel consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, del gr. uff. Carlo Boselli, in qualità di esperto del settore;

Vista la lettera in data 28 novembre 1979, con la quale l'Associazione produttori tabacchi italiani ha designato il dott. Antonio Squartini, in sostituzione del gr. uff. Carlo Boselli, deceduto;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, il dott. Antonio Squartini è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, per il restante periodo del triennio in corso ed in sostituzione del gr. uff. Carlo Boselli, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 189

(2980)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome, per l'anno finanziario 1979, della somma di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che incrementa il detto fondo, per l'anno finanziario 1979, di lire 300 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano dei programmi di intervento di cui all'art. 1 medesimo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed i successivi provvedimenti di variazione;

Viste le proposte di riparto di tale stanziamento presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 24 novembre 1979 con prot. 24726 e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 22 novembre 1979;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE del 28 dicembre 1979 che ripartisce tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano lo stanziamento di cui sopra;

Ritenuto di dover assegnare alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano la sopraddetta disponibilità di cui all'art. 1 della legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77 per l'anno finanziario 1979 è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	(In milioni)
Valle d'Aosta	2.049
Piemonte	10.573
Liguria	4.098
Lombardia	14.286
Trento	4.514
Bolzano	5.079
Friuli-Venezia Giulia	4.900
Veneto	16.068
Emilia-Romagna	17.048
Toscana	13.189
Umbria	7.039
Marche	7.306
Lazio	16.186
Abruzzo	12.474
Molise	8.494
Campania	29.522
Puglia	31.868
Basilicata	16.573

Regioni e provincie autonome	(In milioni)
Calabria	21.740
Sicilia	30.056
Sardegna	23.938
Riserva destinata al Friuli-Venezia Giulia	3.000
Totale	300.000

Art. 2.

La spesa di lire trecento miliardi derivante dal presente decreto viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 97

(2565)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Riparto tra le regioni interessate della disponibilità per l'anno finanziario 1978 di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1974, n. 78.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno che all'art. 1, per l'anno finanziario 1978, reca lo stanziamento di lire 35 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale per l'attuazione degli interventi indicati dalla legge stessa;

Visto l'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978 che all'art. 70 stabilisce in lire 75 miliardi la quota variabile — ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge n. 356/76 — del fondo di cui all'art. 9 della citata legge n. 281/70, di cui lire 35 miliardi corrispondenti allo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1978 dalla legge n. 78/74;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed i successivi provvedimenti di variazione;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1978, prot. 5745, di riparto dello stanziamento di cui sopra tra le regioni interessate;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della citata legge n. 281/70 espresso nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE del 28 dicembre 1979;

Considerato pertanto di dover procedere all'assegnazione alle regioni interessate della somma sopraindicata di lire 35 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Il riparto tra le regioni interessate dello stanziamento di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1974, n. 78, per l'anno finanziario 1978, è determinato come segue:

Regioni	(In milioni)
Marche	122,5
Lazio	1.246,0
Abruzzo	1.953,0
Molise	955,5
Campania	3.535,0
Puglia	7.003,5
Basilicata	2.754,5
Calabria	4.200,0
Sicilia	7.840,0
Sardegna	5.390,0
Totale	35.000,0

Art. 2.

La spesa di lire trentacinquemiliardi, derivante dal presente decreto, viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, in conto residui di stanziamento del 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 98

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Nuove caratteristiche dell'assegno di conto corrente postale di serie speciale modello SM 8, per il pagamento del debito vitalizio dello Stato con sistema meccanografico.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 10 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visti i decreti interministeriali 13 giugno 1951, n. 449932, 10 dicembre 1953, n. 485532, 14 dicembre 1959, n. 189120 e 3 giugno 1970, n. 376683, con i quali sono state fissate le caratteristiche degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 600, contenenti norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti, in particolare, gli articoli 86 e 197 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente modificati e integrati rispettivamente dagli articoli 30 e 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con i quali è fatto obbligo ai titolari di pensione o assegno ed ai loro eventuali rappresentanti legali di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione o assegno, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazioni della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori;

Considerata l'esigenza prospettata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni circa le modifiche da apportare all'assegno per il pagamento delle pensioni di Stato in dipendenza della realizzazione di specifiche procedure automatizzate nell'ambito del servizio dei conti correnti postali;

Ritenuta la necessità di evidenziare analiticamente nell'assegno di conto corrente postale di serie speciale le varie componenti del trattamento di quiescenza nonché le ritenute operate;

Considerata l'opportunità di modificare le dimensioni e le caratteristiche dell'assegno di conto corrente postale di serie speciale, per renderlo più rispondente alle esigenze delle nuove tecniche di elaborazione elettronica;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle rate mensili da gennaio a novembre di ogni anno del debito vitalizio dello Stato è stampato, in rotocalco, su carta non filigranata, nel seguente formato: lunghezza mm 164, altezza mm 102, altezza della « code line » mm 18. (All. 1)

Il recto del titolo è costituito da due parti, congiunte da un margine comune a linea tratteggiata sul quale si legge la parola « staccare ». La parte posta sotto la linea tratteggiata, che costituisce il vero e proprio titolo, è di colore viola, come viola sono le relative leggende. Essa è racchiusa da una cornice a motivi ornamentali ripetuti ed è ricoperta da un fondino ad ondulazioni orizzontali recanti le diciture « Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, Debito vitalizio dello Stato » ad eccezione dei riquadri destinati alla stampa meccanografica.

In alto a sinistra, trova posto l'emblema dello Stato seguito dalla leggenda « Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni » e immediatamente dopo la dicitura: « Servizio dei Conti Correnti Postali ».

All'estremo angolo destro si legge « Mod. SM 8 ».

Più sotto ancora la dicitura: « Pagamento del Debito vitalizio » e « Assegno di c/c postale di serie speciale emesso dal Centro Meccanografico del Tesoro di c/c speciale n. ».

In corrispondenza di apposite caselle si leggono più in basso le diciture: « Codici vari »; « N. Iscrizione »; « Rata »; « Importo » seguite dalla parola « Lire » e quindi ancora « A favore di »; « Ufficio Pagatore »; « N. Assegno »; « Min. Cap. »; « N. Codice Fiscale » e per ultimo una casella senza alcuna dicitura. Segue in basso a sinistra la parola « Data » e successivamente la dicitura « Pagabile fino al »; ancora più a destra si legge la dizione: « Il Direttore Provinciale del Tesoro ». Trova posto poi il bollo ufficiale circolare recante al centro l'emblema dello Stato ed intorno la leggenda « Ministero del Tesoro ».

Infine è riportata l'avvertenza « Importante: non scrivere nella zona sottostante » che interrompe la cornice a motivi ornamentali e che precede un riquadro bianco — « code line » — riservato per le indicazioni automatizzate del servizio dei conti correnti postali.

La parte stante al disopra della linea tratteggiata, che costituisce il tagliando per il pensionato, è di colore bianco con leggenda di colore viola. Essa reca l'intestazione « Debito vitalizio dello Stato » con a fianco, tra parentesi, la leggenda « Tagliando per il pensionato ».

Si susseguono in apposite caselle, nell'ordine, le seguenti diciture: « N. Iscrizione »; « Prov. »; « N. Assegno »; « Rata »; « Detr. Fiscali »; « Aliq. (1) % »; « Arretrati competenza residui »; « Pensione »; « Agg. famiglia »; « I.I.S. » (2); « Altri assegni »; « Rit. fiscale »; « Altre ritenute »; « Importo dovuto ». Nel sottostante riquadro sono riportate due annotazioni: « (1) Aliquota fiscale massima applicata » e « (2) Indennità integrativa speciale (o scala mobile) »

Il verso del titolo è, anch'esso, costituito da due parti aventi un margine comune tratteggiato, sul quale si legge la parola « staccare » entrambe le parti sono di colore bianco con leggende in viola.

La parte sottostante al margine tratteggiato, corrispondente nel recto al titolo vero e proprio, comprende nell'ordine:

1) La formula per la riscossione diretta ovvero a mezzo rappresentante legale o procuratore; 2) Un'avvertenza importante di non timbrare, non macchiare e non scrivere sul riquadro corrispondente; 3) La formula per la riscossione a mezzo delega o a mezzo banca; 4) Spazi predisposti per la banca, l'ufficio postale etc. Segue infine la seguente avvertenza: « Importante: non scrivere nella zona sottostante ».

La parte superiore al margine tratteggiato, corrispondente nel recto al tagliando per il pensionato, reca alcune « Avvertenze ai Pensionati » con richiamo alle disposizioni relative al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale. Segue un riquadro riservato alle annotazioni dell'Ufficio dei conti correnti postali, nel caso di riscossione a mezzo postagiro.

Art. 2.

L'adozione dell'assegno di conto corrente postale di serie speciale, avente le caratteristiche fissate dal precedente articolo, avverrà da data da stabilire con successivo decreto del Ministro del tesoro, che sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro del tesoro*
FERRARI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 375

DEBITO VITALIZIO DELLO STATO (Tagliando per il pensionato)

N. ISCRIZIONE	PROV.	N. ASSEGNO	RATA	DETR. FISCALI	ALIQ. (1) %	ARRETRATI COMPETENZA	RESIDUI

PENSIONE	AGG. FAMIGLIA	I. I. S. (2)	ALTRI ASSEGNI	RITEN. FISCALE	ALTRE RITEN.	IMPORTO DOVUTO

(1) ALIQUOTA FISCALE MASSIMA APPLICATA; (2) INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE (O SCALA MOBILE).

S T A C C A R E

MOD. S. M. 8

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - Servizio dei Conti Correnti Postali

PAGAMENTO DEL DEBITO VITALIZIO - ASSEGNO DI CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE EMESSO DAL CENTRO MECCANOGRAFICO DEL TESORO DI .... C/C SPECIALE N. ....

CODICI VARI	N. ISCRIZIONE	RATA	IMPORTO

LIRE

A FAVORE DI:

UFF. PAGATORE	N. ASSEGNO	MIN. CAP.

N. CODICE FISCALE	

IL DIRETTORE PROV.LE DEL TESORO

DATA .... PAGABILE FINO AL ....

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

AVVERTENZE AI PENSIONATI

Coloro che intendono riscuotere la pensione in via continuativa mediante versamento d'ufficio nel proprio c/c postale devono farne richiesta alla Direzione Provinciale del Tesoro del capoluogo della provincia di residenza con l'apposito modulo dalla stessa fornito.

L'assegno non riscosso entro il terzo mese successivo a quello di emissione scade di validità ed è inesigibile. Il pensionato può richiederne la rinnovazione alla suddetta Direzione Provinciale del Tesoro.

Il pensionato ha l'obbligo di informare la suddetta Direzione Provinciale del Tesoro del verificarsi di qualsiasi evento che comporti cessazione o modificazione del trattamento pensionistico e di segnalare qualsiasi cambiamento di domicilio.

RISERVATO ALL'UFFICIO CONTI CORRENTI, NEI CASI DI RISCOSSIONE A MEZZO POSTAGIRO

Operazione N. .... Dopo l'accreditamento dell'assegno al c/c, il credito ammonta a L. ....

S T A C C A R E

1. RISCOSSIONE DIRETTA OVVERO A MEZZO RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE.

(*) Dichiaro che sussistono tutte le condizioni per il godimento della pensione (tra cui lo stato di vedovanza nonché l'esistenza in vita del titolare e dei figli compartecipi), mi impegno a segnalare il venir meno delle condizioni stesse, anche in ordine agli assegni accessori, e rilascio quietanza.

FIRMA ....

IMPORTANTE: NON TIMBRARE, NON MACCHIARE, NON SCRIVERE.

Timbrature, macchie o segni di scrittura apposti in questo riquadro compromettono la lettura ottica del presente assegno.

2. RISCOSSIONE A MEZZO DELEGA (non consentita al procuratore) O A MEZZO BANCA (non consentita al procuratore e al rappresentante legale).

(*) Dichiaro che sussistono tutte le condizioni per il godimento della pensione (tra cui lo stato di vedovanza nonché l'esistenza in vita del titolare e dei figli compartecipi) e mi impegno a segnalare il venir meno delle condizioni stesse, anche in ordine agli assegni accessori.

Delego ...l... Sig. o la Banca ....

....

FIRMA DELL'INTESTATARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE

....

FIRMA PER QUIETANZA DEL DELEGATO O DELLA BANCA

....

BANCA

UFFICIO POSTALE

Pagamento N. ....

FIRME DEGLI EVENTUALI TESTI

....

....

(*) Cancellare la parte che non interessa.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 26 maggio 1979, 24 settembre 1979 e 25 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore (Siena) e Radicofani (Siena), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2932)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 21214 datata 28 novembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Associazione industriali, dott. Antonio Casini, dimissionario, con il dottor Enrico Capobianco;

Decreta:

Il dott. Enrico Capobianco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento, quale rappresentante dell'Associazione industriali, in sostituzione del dott. Antonio Casini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota n. 10764 datata 15 dicembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, sig. Ermes Radaelli, dimissionario, con il sig. Alessandro Piccione;

Decreta:

Il sig. Alessandro Piccione è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, quale rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Ermes Radaelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Campania;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le Commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1012 datata 23 gennaio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta

commissione, il rappresentante supplente della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, sig. Salvatore Arnese, dimissionario, con il sig. Vito Barile;

Decreta:

Il sig. Vito Barile è nominato membro della commissione regionale per l'impiego della Campania, quale rappresentante supplente della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Salvatore Arnese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 032743 datata 21 novembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL, sig. Antonio Festa, dimissionario, con il sig. Andrea Preziosi;

Decreta:

Il sig. Andrea Preziosi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Antonio Festa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 16177 datata 4 dicembre 1979, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire in seno alla predetta commissione, i signori Giuseppe De Rienzo e Tullio Garuti, rappresentanti, rispettivamente, della Confindustria e dell'Intersind, dimissionari, con i signori Palmiro Leone e Vincenzo D'Avanzo;

Decreta:

I signori Palmiro Leone e Vincenzo D'Avanzo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quali rappresentanti, rispettivamente, della Confindustria e dell'Intersind, in sostituzione dei signori Giuseppe De Rienzo e Tullio Garuti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota n. 21990 datata 28 dicembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ferrara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Sergio Tassinari, rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie, deceduto, con il dott. Valerio Venturoli;

Decreta:

Il dott. Valerio Venturoli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara, quale rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie, in sostituzione del sig. Sergio Tassinari, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 6057 datata 29 ottobre 1971, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Pescara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante supplente della CISL, sig. Vincenzo Iannolo, trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 1567, datata 11 dicembre 1979, con la quale la FISBA-CISL segnala, ai fini della predetta sostituzione, il sig. Dino Valente, residente a Teramo, via Delfico n. 56;

Decreta:

Il sig. Dino Valente è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Vincenzo Iannolo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota n. 00078 datata 12 gennaio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Latina fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, la rappresentante della CISNAL, sig.ra Anna Droghetti, dimissionaria, con il sig. Alvaro Magni,

Decreta:

Il sig. Alvaro Magni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante della CISNAL, in sostituzione della sig.ra Anna Droghetti, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Elevazione dalla seconda alla prima categoria della corporazione dei piloti di S. Antioco.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce, tra le altre, la corporazione dei piloti del porto di Sant'Antioco;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1977 che classifica nella seconda categoria la prefata corporazione;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 che estende la circoscrizione territoriale della corporazione dei piloti del porto di Sant'Antioco al porto di Portovesme;

Viste le lettere n. 9422/Te in data 9 giugno 1979 e n. 2182/Te in data 4 febbraio 1980, con le quali la capitaneria di porto di Cagliari propone l'elevazione dalla seconda alla prima categoria della corporazione dei piloti del porto di Sant'Antioco;

Tenuto conto del movimento annuo delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà di pilotaggio nei porti di Sant'Antioco e Portovesme;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Sant'Antioc con circoscrizione territoriale estesa al porto di Port vesme, è classificata nella prima categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: EVANGELISTI

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario integrazione salariale in favore dei lavoratori dipender dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernen provvedimenti per il coordinamento della politica i dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sv luppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, cc la quale è stata accertata la sussistenza della cri aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 fe braio 1979, 23 febbraio 1979, 15 settembre 1979 e 26 o tobre 1979 di concessione del trattamento straordin rio di integrazione salariale in favore dei lavorato della società sopra indicata sospesi o lavoranti a orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 18 novembre 197

Ritenuta la necessità di prolungare il trattament di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario integrazione salariale, disposta in favore dei lavorato dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è pr lungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevol zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è aut rizzato a provvedere al pagamento diretto del tratt mento di integrazione salariale ai lavoratori interessat

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2930)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario integrazione salariale in favore dei lavoratori dipenden dalla S.p.a. Istituto farmachimico Falorni, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernent provvedimenti per il coordinamento della politica ir dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sv luppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmachimico Falorni di Firenze è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1979 al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Udine - grandinate del 28 aprile, 17, 21 giugno, 20 luglio, 4, 25 agosto, 4 settembre 1979; nubifragi e tromba d'aria del 28 gennaio e del 4 aprile 1979.

Pordenone - grandinate del 14, 30 giugno, 14, 22 luglio, 22 settembre 1979.

Gorizia - gelate dell'8 dicembre 1978; grandinate del 28 giugno, 11, 25 agosto 1979.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Udine - grandinate del 28 aprile, 17, 21 giugno, 20 luglio, 4, 25 agosto, 4 settembre 1979 (art. 5); nubifragi e tromba d'aria del 28 gennaio e 4 aprile 1979 (art. 4):

comune di Cividale per le località C.li Gallo, Campo Marzio, Grupignano;

comune di Moimacco per la località Bottenicco;

comune di Bertiolo per le località Pozzecco e Bertiolo;

comune di Lestizza per l'intero territorio comunale;

comune di Codroipo per le località Beano, Zompicchia, Rivolto, Lonca, S. Martino, S. Pietro;

comune di Pocenia per le località Comugne e Bosc;

comune di Latisana per le località Fornasate, Volta del Tagl.to;

comune di Terzo di Aquileia per le località Ponte Rossa, Baredo, Ca' Vescovo, Ca' Collina, Ca' Aussa, Ca' Sterpat, Sud Moruzzis;

comune di Carlino per le località Chiamana, Porceluz, Bandussi, Bosco Bolderate, Sacile, Bosco Sacile, Colomba, Bando, Casale Toppo Wasserman, Loatri, Sailinis, Pradulins, Casino, Favole, Braidate, Casali Zapoga, Villa Bruna, Oltre Gorgo;

comune di Cividale del F. per la località Bosco Romagno;

comune di Corno di Rosazzo per la località Gramogliano;

comune di Carlino per la località Toppo Wassermann.

Pordenone - grandinate del 14, 30 giugno, 14, 22 luglio, 22 settembre 1979 (art. 5):

comune di Arba per le località Capoluogo, Campagnola, C. Roveredo, Curgnela, Lavoredi, Basaldelle, Sieghe, Vermocolo, Colle Sud Ovest;

comune di Caneva per le località Stevenà, Caneva Capoluogo, Sarone Ovest, Fiaschetti Ovest, Fratta;

comune di Cordenons per le località Villa d'Arco, Glesiut, Palota, Bassa del Cuc, Bus del Spin, Gumula, Troso, Maestra, Romans, Sclavons, Nogaredo, Musil, Battistin, Gardonio delle Acque, Tezza Biccon, C. Biccon, Trame, Ciarandis, Campagnuta, Vialus, Righinas, Massar di Mezzo, Busa di Gambin;

comune di Fiume Veneto per l'intero territorio comunale con l'esclusione di: Centro Pescincanna, Marzinis, Praturlone centro verso Azzano Decimo e M° del Bando, Ciampello Centro verso Azzano Decimo, Cinque Strade;

comune di Fontanafredda per le località Pra Comunale, Colesit; le Forcate, Brughiera Forcate, Prateria Forcate, Villadolt, Ronche, Ceolini, Est degli abitati di Ranzano e Vigonovo, Taiedo, Taglio, Laghi di Guarnieri, Roste, Capoluogo;

comune di Maniago per le località Giulio, Tiepola, Nord, C. Valant, C. Attimis, C. Rigutto, Pozzoi, Molinat Nord;

comune di Montereale Valcina per le località C. Marchi, Catania Est, Correra Est, Val di Calza, Canal, S. Rocco, La Coda, Zorat, S. Leonardo, Savial, Traviana, Murlana, Pitton, Le Buse, Selva, Partidor, Part, La Braida, Il Crist, Magredo, Chiaris;

comune di Porcia per le località C.se Rossetti, C. De Bianchi, C. Bortolin, C. Marzoc, C. Ceschiat, Da Pieve, C. Viol, C.se Belvedere, S. Antonio, C.se Antonini, Talponedo, S. Antiero, C.se Zuccolo, C. Bagnador, C. Pistola, Bagnador, C.se S. Rocco, Porcia, C.se Oltre l'Acqua, Rorai Piccolo, V. La Corer, C. Brun, C. Porcia, S. Rocco, C. Basso, C. Fabbro, C. Muzzile, Cortivesse, S. Agnese, C. Burida, C. Baros, Muzzile, C. S. Ruffina, C. Copat, C. Zancan, C. Biscontin, C. Sedran, Fornace, C. Repolle, C. Capellari, Pieve, C. Gandin, C. Turchet, C. Bulo, Gandin, Palse, C. Boscariol, C. Viol, Spinazzedo, S. Giuseppe, Ost.a alla Croce, C. Amar, C. Brunis, C. Crescevola, C. Battistella, C. Lucon, C. Pivetta, C. Rustighel, Dogana, C. Fiorit, C. Portovieli, Iopp, C. Mariuz, C. Larga, C. Rosolen, C. Santarossa, C.se Nuove, Panegai, C.se Panegai, C.se Valdevit;

comune di Pordenone per l'intero territorio comunale con l'esclusione della frazione di Villanova Sud;

comune di Roveredo in Piano per le località Le Forcate, Tornielli, Naruz, Valessa;

comune di S. Quirino per le località Roiat, Bassons Sud, Pra Barus Ovest;

comune di Sequals per le località di Ancona di Giai, Campagna Grande, Fattoria Progresso;

comune di Spilimbergo per le località Campagna Piccola, Prati Martina, Vallata, C. Zanet;

comune di Zoppola per le località C. Risi, zone limitrofe al canale Mako, C. il Paludo, C. la Policreta, Poincicco, Cusano.

Gorizia - gelate dell'8 dicembre 1978 (art. 4):

comune di Grado per la località di Laguna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Lombardia che segnala il carattere eccezionale delle alluvioni del 16, 18 ottobre 1979 in vari comuni della provincia di Cremona e del 12, 14 ottobre 1970 in vari comuni della provincia di Pavia;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Cremona - alluvioni del 16, 18 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Spineda, Casalmaggiore, Martignano Po, Gussola e Torricella del Pizzo.

Pavia - alluvioni del 12, 14 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Palestro e Rosasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 5 dicembre 1979 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1979;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2934)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979, 1° giugno 1979, 29 settembre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978, 10 aprile 1979, 10 luglio 1979, 19 ottobre 1979 e 1° dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2935)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002;

Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1975, n. 70;

Vista la deliberazione del 28 dicembre 1978, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 gennaio 1979, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ha provveduto a disciplinare il trattamento giuridico ed economico del direttore generale;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1979, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati della agricoltura ha nominato il dott. Franco Scartozzi direttore generale dell'Ente medesimo;

Ritenuto di procedere all'approvazione della deliberazione anzidetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 19 dicembre 1979 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, concernente la nomina del dott. Franco Scartozzi a direttore generale dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° aprile 1980 gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa, sono così sostituiti:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa, sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale: compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sé; tenuta delle pratiche riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; consuntivo dell'attività della Direzione generale e analisi dei risultati al fine di adottare provvedimenti idonei ad evitare la soccombenza dell'amministrazione per motivi ricorrenti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione di moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta, analisi e classificazione delle decisioni e sentenze riguardanti le materie trattate; raccolta, tenuta e conservazione, a cura di apposita biblioteca, delle leggi e dei regolamenti nonché delle pubblicazioni e riviste a carattere giuridico e scientifico interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; schedario generale; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª *Divisione - contenzioso leva.*

Contenzioso speciale in materia di leva: ricorsi al Ministro avverso le decisioni dei consigli di leva.

Ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di leva, di mobilitazione e militarizzazione.

2ª *Divisione - contenzioso avanzamento e documentazione caratteristica personale militare.*

Ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di avanzamento e di documentazione caratteristica del personale militare.

Procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie.

3ª *Divisione - contenzioso reclutamento e stato giuridico personale militare.*

Ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di reclutamento volontario, nomina ad ufficiale o sottufficiale, stato giuridico, disciplina, movimenti e trattamento economico del personale militare.

Procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative.

4ª *Divisione - contenzioso personale civile.*

Ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di assunzione, stato giuridico, carriera, trattamento economico, disciplina, trasferimenti, fascicoli personali e matricolari degli impiegati civili e degli operai.

Procedimenti instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative.

5ª *Divisione - contenzioso contratti e demanio.*

Vertenze giudiziarie in materia contrattuale e demaniale; lodi arbitrali; transazioni a seguito di accordi intervenuti durante il giudizio.

6ª *Divisione - giudizi di responsabilità - liquidazioni e bilancio.*

Giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa; provvedimenti successivi alla instaurazione del giudizio.

Liquidazioni per risarcimento di danni e per spese di liti ed arbitramenti. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; pratiche relative alla impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza.

7ª *Divisione - infortunistica ordinaria.*

Vertenze relative ad incidenti o sinistri derivanti dalla circolazione di mezzi terrestri o dalla navigazione di mezzi marittimi ed aerei; vertenze relative ad altri incidenti o infortuni riferibili a fatto dell'amministrazione; transazioni in materia di infortunistica intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione delle sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione.

8ª *Divisione - infortunistica speciale.*

Infortunistica stradale ed extra stradale relativa al personale delle Forze armate italiane e straniere connessa ad accordi internazionali; transazioni intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna fino alla fase precedente alla emissione del provvedimento di liquidazione ».

« Art. 3. — L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'archivio è unico per tutta la Direzione generale, fatta eccezione per l'ufficio del direttore generale che dispone di un proprio archivio ».

« Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni il direttore generale si avvale di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

(3065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Shelley Elise Berlin, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste;

Nancy J. Cope, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Charles M. Crouch, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Thomas E Cummings, console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Thomas Humphfrey Gerth, console degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Charles S. Kennedy Jr., console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Albert D. Krehbiel, console presso la sezione consolare degli Stati Uniti d'America a Roma;

Anthony Leggio, console degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Karen M. Milliken, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Gaetano Volpe, console onorario di Danimarca ad Augusta.

In data 1° marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Antonio Spagna Musso, console onorario di Corea a Napoli;

Vladimir Vasilievits Trofimov, console dell'U.R.S.S. a Genova.

(2568)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mozzo

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2477, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Quisa in comune di Mozzo (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 particella 35 ½ della superficie di mq 166 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2641)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 Mod. 241. — Data: 6 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Miscione Ernesto, nato a Napoli il 9 settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 90.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Dino, nato a Montegranaro il 3 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 27 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	888,30	888,30	885 —	888,30	—	—	888,20	888,30	888,30	888,30
Dollaro canadese	745,70	745,70	745,25	745,70	—	—	745,55	745,70	745,70	745,70
Marco germanico	463,50	463,50	464,25	463,50	—	—	463,50	463,50	463,50	463,50
Fiorino olandese	424,48	424,48	423,75	424,48	—	—	423,79	424,48	424,48	424,50
Franco belga	28,873	28,873	28,88	28,873	—	—	28,836	28,873	28,873	28,85
Franco francese	200,72	200,72	200,50	200,72	—	—	200,76	200,72	200,72	200,75
Lira sterlina	1932,10	1932,10	1935 —	1932,10	—	—	1933,10	1932,10	1932,10	1932,10
Lira irlandese	1736 —	1736 —	1739 —	1736 —	—	—	1736 —	1736 —	1736 —	—
Corona danese	148,85	148,85	149,20	148,85	—	—	148,89	148,85	148,85	148,85
Corona norvegese	173,22	173,22	173,40	173,22	—	—	173,27	173,22	173,22	173,25
Corona svedese	200,10	200,10	200,25	200,10	—	—	200,14	200,10	200,10	200,10
Franco svizzero	487,08	487,08	488 —	487,08	—	—	487,11	487,08	487,08	487,10
Scellino austriaco	64,765	64,765	64,90	64,765	—	—	64,77	64,765	64,765	64,65
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,50	17,50	—	—	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,409	12,409	12,43	12,409	—	—	12,40	12,409	12,409	12,40
Yen giapponese	3,556	3,556	3,53	3,556	—	—	3,558	3,556	3,556	3,55

Media dei titoli del 27 marzo 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,375
» 5,50 % » » 1968-83	84,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,350
» » » » 1-10-1978/80	98,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,200
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	94,575
» » » 12 % 1- 4-1982	95,425
» » » 12 % 1-10-1983	93,325
» » » 12 % 1- 1-1984	93,500
» » » 12 % 1- 4-1984	93,325
» » » 12 % 1-10-1984	93,325
» » » 12 % 1-10-1987	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	888,25
Dollaro canadese	745,625
Marco germanico	463,50
Fiorino olandese	424,135
Franco belga	28,854
Franco francese	200,74
Lira sterlina	1932,60
Lira irlandese	1736 —
Corona danese	148,87
Corona norvegese	173,245
Corona svedese	200,12
Franco svizzero	487,095
Scellino austriaco	64,767
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	12,404
Yen giapponese	3,557

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 dicembre 1979 e 28 febbraio 1980, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 21 febbraio 1980, registro n. 2 Atti presidenza, foglio n. 10 ed il 14 marzo 1980, registro n. 2 Atti presidenza, foglio n. 260, con i quali, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per gli anni 1979 e 1980, un concorso, per esami, per complessivi undici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile con qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali o lauree equipollenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio:

b) prove facoltative:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *giugno* 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle suddette prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive variazioni, nonché le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 255

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(durata massima otto ore)

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, consistono in due prove scritte ed in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica, ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

diritto della navigazione; diritto civile.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:

diritto amministrativo.

COLLOQUIO

(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto privato, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, statuto degli impiegati civili dello Stato, economia dei trasporti marittimi, nozioni di contabilità di Stato.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta (durata massima: ore tre per ogni lingua):

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Colloquio (durata massima: 15 minuti per ogni lingua):

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Schema di domanda
(in bollo da lire 2.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del ruolo amministrativo di codesto Ministero.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;
3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma (6) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . . .
Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(2983)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980, registro n. 2 Difesa, foglio n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 febbraio 1980, n. 47;

Visto l'articolo tre del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è riaperto il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

(3060)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(1130/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente del servizio per la diagnosi e cura delle malattie endocrine e metaboliche;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(1128/S)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Conversano (Bari).

(1129/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Nettuno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(1132/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale (previsto per il D.E.A.) (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione di medicina infettivi;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1133/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (previsto per il D.E.A.) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1134/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna:

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Centro traumatologico ortopedico di Bologna:

un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica.

Servizio unificato « I.O.R.-C.T.O. » di anatomia e istologia patologica e di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche:

un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche e di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(1148/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(1149/S)

OSPEDALE « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e quattro posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(1150/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SANREMO E BUSSANA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(1136/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1137/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(1138/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARITÀ DI RACCONIGI

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Racconigi (Cuneo).

(1144/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1139/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(1157/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Isola della Scala (Verona).

(1147/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, in luogo di: « un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo », leggasi: « un posto di aiuto radiologo; un posto di assistente cardiologo; ».

(1135/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 5.

Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna « DOPO DUE ANNI » della tabella *B* annessa alla legge 25 marzo 1974, n. 18, decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini della applicazione dell'art. 92, primo comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'articolo 89 della legge 25 marzo 1974, n. 18, è quello della colonna « DOPO DUE ANNI » della tabella *B*.

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, quinto comma, della legge 25 marzo 1974, n. 18, è quello della colonna « DOPO DUE ANNI » della tabella *B* annessa alla legge medesima.

Art. 2.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, dell'importo presunto di lire due miliardi, trovano copertura nell'anno 1980, nel bilancio pluriennale 1979, obiettivo operativo C.1 - personale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 6.

Norme per la perequazione del trattamento economico e normativo al personale delle autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, al fine di assicurare al personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee un trattamento economico e normativo perequato a quello del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale, assume a proprio carico un onere finanziario secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Le norme sull'ordinamento del personale delle autolinee in concessione, di cui alla legge statale 1° febbraio 1978, n. 30, sono estese a tutte le imprese concessionarie di autolinee nel territorio regionale pugliese, in quanto applicabili.

Restano fermi i principi ed i limiti stabiliti con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Agli effetti del primo comma del precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie di sole autolinee il maggiore onere finanziario pari alla differenza tra il trattamento perequato al lordo degli oneri contributivi del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale e quello determinato per il personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi applicabili al settore.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie contributi straordinari a copertura dei maggiori costi del personale, rispetto a quelli del CCNL, ANAC del 10 dicembre 1970, derivanti dall'applicazione del CCNL del 23 luglio 1976, dell'accordo nazionale del 23 novembre 1977, della legge 1° febbraio 1978, n. 30, dell'accordo nazionale del 24 gennaio 1979, e successive modifiche, con carico della relativa spesa sul fondo del capitolo di bilancio assegnato per i contributi straordinari autorizzati con la legge regionale 13 gennaio 1978, n. 13. A tal fine le imprese che intendono beneficiare dei contributi devono produrre domanda corredata della documentazione dimostrativa di detti maggiori oneri.

Art. 4.

Per le imprese che negli anni dal 1976 al 1979 hanno beneficiato di contributi perequativi previsti dalla legge regionale 29 gennaio 1976, n. 5, calcolati con riferimento al CCNL del 10 dicembre 1970 (ANAC), i contributi di cui all'articolo precedente sono attribuiti in compensazione.

Art. 5.

Per l'attuazione degli articoli precedenti la giunta regionale determina annualmente, per ciascuna impresa concessionaria di autolinee, ivi comprese quelle di concessione comunale, l'ammontare medio annuo degli oneri finanziari del maggiore costo del personale derivante dall'applicazione del trattamento perequato di cui all'art. 2 e dalla contribuzione straordinaria di cui all'art. 3 e ne autorizza l'erogazione a mensilità posticipate in ragione di un quattordicesimo.

L'erogazione può essere disposta dal settore ragioneria, senza altra formalità, in tempo utile ad assicurare la retribuzione al personale non oltre il giorno 27 del mese al quale ciascuna mensilità si riferisce.

L'erogazione delle mensilità aggiuntive può essere disposta dopo il giorno 15 rispettivamente dei mesi di luglio e dicembre.

L'ammontare medio annuo degli oneri finanziari di cui al primo comma può essere rideterminato in occasione di variazioni derivanti dagli accertamenti di cui al successivo art. 7. In tali circostanze si terrà conto anche delle variazioni numeriche nella consistenza del personale.

Art. 6.

L'erogazione di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione all'assessorato ai trasporti, da parte di ciascuna impresa concessionaria, degli elaborati relativi alle liquidazioni dei trattamenti perequati di ciascun mese e della documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione dei pagamenti per il mese precedente delle integrazioni salariali nette al personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali ai rispettivi enti creditori.

Art. 7.

Alla scadenza di ciascun trimestre solare la giunta regionale, sulla base delle risultanze acclarate dall'assessorato ai trasporti dall'esame degli elaborati di cui al precedente articolo, provvede alle liquidazioni degli eventuali conguagli dovuti alle imprese.

Le somme che dovessero risultare erogate in più sono recuperate sulle mensilità ancora da erogare o su contributi comunque dovuti alle imprese in base a leggi regionali vigenti.

Art. 8.

L'elaborazione delle liquidazioni mensili dei trattamenti perequati deve essere effettuata sulla base degli stati di servizio individuali relativi al mese precedente e dev'essere corredata di una situazione dimostrativa della consistenza numerica del personale e delle variazioni intervenute.

Tutte le variazioni in aumento del personale devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento della giunta regionale.

Art. 9.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979/81 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 29 gennaio 1976, n. 5, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 7.

Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie « acque minerali e termali » e « cave e torbiere » da parte della Regione - Disposizioni transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio minerario regionale il quale:

provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative conformemente allo statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie « acque minerali » e « cave e torbiere » trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e degli articoli 61 e 62, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

esercita, secondo le direttive della giunta regionale, la attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;

coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;

esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;

esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;

collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;

studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;

provvede alle attività istruttorie per l'esercizio, da parte degli organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

Art. 2.

La giunta regionale si avvale, altresì, dell'ufficio minerario regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all'« ingegnere capo del distretto minerario », agli « ingegneri » ed ai « periti » del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del coordinatore, degli ingegneri e dei periti dell'ufficio minerario regionale.

Art. 3.

Il personale del Corpo statale delle miniere messo a disposizione della Regione in conformità all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità per la nomina del coordinatore dell'ufficio minerario regionale.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'amministrazione regionale, sarà assegnato all'ufficio minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 4.

L'ufficio minerario regionale fa capo al settore industria dell'amministrazione regionale e viene considerato come ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ufficio minerario medesimo.

Art. 5.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 8.

Istituzione del comitato urbanistico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato urbanistico regionale con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del consiglio e della giunta nella materia « urbanistica » trasferita alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il parere del comitato urbanistico regionale è obbligato su:

a) il piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4 dello statuto della regione Puglia;

b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali e plurisettoriali, nonchè i piani A.S.I.;

c) i piani paesaggistici;

d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;

f) i piani di trasferimento degli abitati;

g) i piani urbanistici delle comunità montane di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti punti, escluse quelle di cui all'art. 1 della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1;

i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere;

l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 3.

Il comitato urbanistico di cui al precedente articolo è presieduto dall'assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti *a*) e *b*) ed è composto dai seguenti membri:

a) da tre rappresentanti dei consigli comunali della Regione designati dall'ANCI;

b) da due rappresentanti dell'UPI, da questa designati;

c) da tre rappresentati delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da sette esperti designati dal consiglio regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti agli albi professionali della Regione, e due dei quali esperti in diritto amministrativo;

e) da otto funzionari delle fasce direttive della Regione designati dalla giunta, in rappresentanza dei seguenti assessorati: programmazione e assetto del territorio, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, agricoltura, sanità, turismo e cultura;

f) da un membro designato dalla consulta regionale dei beni culturali ed ambientali.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Un funzionario, designato dall'assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Con l'avviso di convocazione il presidente designa, tra i membri del comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti dall'ordine del giorno.

Qualora l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del comitato urbanistico regionale, dovrà motivare le proprie determinazioni.

Il comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

Ai componenti il comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento degli esperti di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 12. Per i componenti non residenti nel capoluogo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui alla vigente normativa regionale.

Art. 4.

Alle sedute del comitato urbanistico regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione ai lavori del comitato di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all'infuori dei componenti e del segretario del comitato.

Art. 5.

L'assessore all'urbanistica, se delegato dal presidente della giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

L'assessore regionale all'urbanistica è tenuto ad inviare al C.U.R., per il parere di cui all'art. 2 della presente legge, gli atti tecnico-amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione istruttoria dell'ufficio regionale competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. **9**.

Ente regionale pugliese trasporti (ERPT). Rendiconto generale e bilancio finale per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. **10**.

Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 del 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di favorire la ripresa della produttività nelle zone agrarie e forestali danneggiate dall'incendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei comuni costituenti la comunità montana della Murgia nord occidentale, è istituito un regime straordinario di interventi a favore dei comuni e/o degli operatori agricoli proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

Il regime di interventi di cui al precedente articolo consiste nella facoltà di concedere, anche per iniziative di ricostituzione, ricostruzione, riparazione o ripristino già realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) contributi in conto capitale fino al 75% sulla spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla ricostituzione dei boschi nei terreni di proprietà di comuni o di privati operatori agricoli per i quali non sia intervenuto l'istituto della occupazione temporanea;

b) contributi in conto capitale sulle spese strettamente necessarie sopportate dagli operatori agricoli, graduati in rapporto alla gravità dei danni subiti dall'azienda e comunque fino al 50% degli importi riconosciuti ammissibili, finalizzati alla ricostruzione e/o riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, al ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostituzione delle scorte vive e/o morte.

Qualora i beneficiari dei contributi di cui alla lettera *a*) del precedente comma non provvedono entro il termine stabilito dall'organismo delegato territorialmente competente ad iniziare

le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza, la Regione provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 25.

I contributi di cui alla lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto dall'azienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica del complesso aziendale, di guisa che la ricostruzione e/o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non sopportabile dall'operatore agricolo. Non sono ammissibili ai contributi le iniziative che abbiano già beneficiato del medesimo tipo di aiuto da parte di enti pubblici.

Art. 3.

Estensione delle provvidenze ai restanti territori della Regione

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da quelli dei comuni costituenti la comunità montana della Murgia nord occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli interessati al momento dell'evento calamitoso, atta ad individuare la natura ed entità del danno nonchè a comprovare la sua dipendenza dall'incendio verificatosi il 19 luglio 1978.

Art. 4.

Delega della funzioni

Nei territori di cui all'art. 1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonchè alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate alla comunità montana della Murgia nord occidentale.

In caso di inerzia nell'esercitare le funzioni delegate, il presidente della giunta regionale invita l'ente a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la giunta regionale attraverso i propri uffici competenti per territorio.

La comunità montana della Murgia nord occidentale trasmette annualmente alla giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il presidente della giunta regionale invita l'ente a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la giunta regionale attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Nei territori di cui all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonchè alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali all'agricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni disposte dalla giunta regionale.

Art. 5.

Autorizzazioni di spesa e assegnazione delle somme

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata:

la spesa di lire 400 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di funzionamento calcolati nella misura del 5% a favore della comunità montana della Murgia nord occidentale;

la spesa di lire 50 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, a favore dei responsabili degli uffici provinciali all'agricoltura della Regione.

La determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverrà in sede di approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione.

Le assegnazioni a favore della comunità montana della Murgia nord occidentale sono disposte per ciascun anno in una unica soluzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con deliberazione della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. **11**.

Determinazione delle indennità dovute ai presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 5 settembre 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai presidenti ed ai componenti del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, non residenti nel comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio: per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di L. 24.000.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese dell'albergo di 1ª categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 12 del 5 settembre 1972.

Art. 4.

Al pagamento delle spese ed alle indenità previste dalla presente legge provvederà il servizio cassa economale istituito presso l'ufficio provveditorato-economato della Regione attraverso gli economi cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 30 milioni per il 1979, trova copertura sul cap. 36 «Spese per i componenti i comitati di controllo - leggi regionali n. 12/72 e n. 5/73 - S.O.», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 gennaio 1980

QUARTA

(1937)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **12.**

Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della storia regionale contemporanea, promuove la costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il consiglio regionale.

Art. 2.

L'Istituto persegue le seguenti finalità:

1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1ª guerra mondiale ad oggi;

2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;

3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con enti e associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli istituti universitari competenti, l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, la Società di storia Patria per la Puglia, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione;

4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;

5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il consiglio direttivo riterrà opportuno.

Art. 3.

Possono diventare soci dell'Istituto, persone fisiche, enti locali, associazioni ed altri enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello statuto che ne disciplina l'attività.

Art. 4.

Lo statuto dovrà essere approvato dal consiglio regionale.

Agli adempimenti in sede di prima applicazione della presente legge provvede l'ufficio di presidenza del consiglio integrato dall'assessore alla cultura e dal presidente della commissione competente, con il compito altresì di provvedere alla redazione dello statuto dell'Istituto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato alla cultura.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Art. 6.

I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla assemblea dei soci, devono essere inviati al consiglio regionale.

Art. 7.

La Regione eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato «Contributo all'Istituto regionale per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione».

Per il 1980 il contributo è di lire 10 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **13.**

Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alle leggi regionali 31 aprile 1978, n. 19, 21 luglio 1978, n. 31 e 24 aprile 1979, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 27, è così modificato:

«Il presidente del comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazione scritta da depositare presso la presidenza del consiglio entro il 30 aprile 1980».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 27, è così modificato:

«Il comitato, composto da non più di 32 membri, è nominato dal presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza e dura in carica fino al 31 marzo 1980».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **14.**

Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, già sostituiti dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, sono così sostituiti:

«Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione».

Art. 2.

L'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, è così sostituito:

«Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della C.E.E. e alle aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, già sostituito dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, e così sostituito:

«Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura della indennità compensativa è da determinarsi secondo scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari: 60 ECU;
sino a 15 ettari: 50 ECU;
sino a 25 ettari: 40 ECU;
sino a 35 ettari: 30 ECU».

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

le superfici destinate alla produzione di frumento;

le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Il terzo comma del medesimo art. 21, già sostituito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, è così sostituito:

«Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni UBA (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 UBA: 65,6 ECU;
sino a 15 UBA: 56 ECU;
sino a 25 UBA: 46 ECU;
sino a 35 UBA: 35 ECU».

Il primo periodo del quarto comma del medesimo art. 21, già sostituito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, è così sostituito:

«L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, è così sostituito:

«L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge nazionale 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in 52.599 ECU».

L'art. 5 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

«Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, così come sostituito dal primo comma dell'art. 1 della legge nazionale 21 dicembre 1977, n. 958, sono fissati rispettivamente in 13.158 e 66.699 ECU».

L'art. 6 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

«Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge nazionale 10 maggio 1976, n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867 ECU».

Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

«L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'articolo 11 della legge nazionale 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in 13.158 ECU per azienda».

Art. 5.

Alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è aggiunto il seguente art. 31:

«Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare con proprio decreto l'ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità economica europea. Tale variazione avverrà entro giorni trenta dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee».

Art. 6.

Tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni, beneficieranno degli importi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato con legge regionale 6 giugno 1979, n. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 gennaio 1980

QUARTA

(1938)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1980, n. 1.

Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Spetta al consiglio regionale:

a) formulare indirizzi per l'attuazione dei programmi, in base a relazioni annuali della giunta regionale;

b) indicare esigenze prioritarie e definire criteri generali per la individuazione del fabbisogno abitativo nel territorio regionale, nonché per la formazione dei programmi e dei progetti di intervento;

c) approvare i programmi quadriennali ed i progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse disponibili, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) approvare i programmi di localizzazione di intervento, comunque finanziati, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

e) esercitare le altre funzioni, riservate alla competenza del consiglio stesso da specifiche norme di leggi nazionali e regionali.

Art. 2.

Spetta alla giunta regionale:

a) formulare e predisporre sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio regionale i programmi quadriennali e di progetti biennali di intervento, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ogni altro programma di localizzazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

b) esercitare in vigilanza sulla gestione amministrativa finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

c) redigere annualmente la relazione prevista dall'art. 4, lettera *i*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da comunicare al consiglio regionale ed al comitato per l'edilizia residenziale;

d) indicare, d'intesa con la competente commissione consiliare, alla Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma per l'edilizia residenziale, i comuni cui possono essere concessi finanziamenti, per acquisizione e urbanizzazione delle aree, da valere sul fondo speciale costituito ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;

e) determinare i costi massimi ammissibili per gli interventi;

f) determinare i rimborsi spettanti per spese tecniche generali agli enti incaricati della realizzazione dei programmi;

g) determinare la misura di compensi spettanti ai componenti di enti e commissioni operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

h) adottare i provvedimenti per l'attuazione dei programmi e per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonchè per l'attuazione di ogni altra decisione assunta dal consiglio regionale;

i) esercitare ogni altra funzione afferente al settore dell'edilizia residenziale pubblica, non assegnata alla competenza del consiglio regionale o del presidente della giunta da norme di leggi nazionali e comunque non riconducibile, a norma di statuto, alla competenza del consiglio.

Art. 3.

Spetta al presidente della giunta regionale:

a) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dai programmi e progetti definiti ex legge 5 agosto 1978, n. 457, assumere gli impegni di spesa per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica ed autorizzare i conseguenti pagamenti a favore degli enti attuatori;

b) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte di beneficiari dei contributi dello Stato;

c) comunicare ogni tre mesi al comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

d) nominare i collaudatori e le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo per le opere di edilizia residenziale pubblica;

e) curare l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale;

f) esercitare le altre funzioni riservate alla competenza del presidente della giunta regionale da specifiche norme di leggi nazionali o regionali.

Art. 4.

L'assessore regionale ai lavori pubblici assume idonee iniziative per le proposte afferenti all'edilizia residenziale pubblica da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali ed impartisce istruzioni e direttive agli enti pubblici e privati, attuatori degli interventi, i quali sono direttamente responsabili degli interventi rispettivamente loro affidati in gestione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli giuridico-amministrativi.

L'assessore, delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge regionale.

Art. 5.

Per il primo progetto biennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni sono delegati ad esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettera *m*), della legge stessa, il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa agevolata-convenzionata, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la loro realizzazione.

A tal fine, i pareri delle commissioni edilizie devono contenere anche l'attestazione delle conformità dei progetti ai citati vincoli tecnici ed economici, attestazione che dovrà altresì risultare nel competente atto di concessione a costruire unitamente a quella dell'avvenuta apposizione da parte del comune, quale organo delegato dalla Regione, dei visti di cui al paragrafo *A*) del decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1978, punti 3, lettera *b*) e 7.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 gennaio 1980

FERRARA

(1569)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 2.

Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 2 febbraio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, sede e stabilimento della Regione dotati di centralino telefonico secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.

Per il personale da assumere per gli uffici del consiglio regionale, la giunta provvede su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con normali capitoli di bilancio 1001104 e 1003101 che presentano la necessaria capienza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 25 gennaio 1980

FERRARA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 2 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1980 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1980, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1980 in corso di esame.

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti delle spese obbligatorie e delle spese per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'ottobre e dicembre 1979 e gennaio 1980 (capitoli 2141214 e 2233204).

Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'azienda foreste demaniali per l'anno 1980, annesso al bilancio regionale.

La giunta regionale è inoltre autorizzata alla gestione, senza limiti di somma, dei residui attivi e passivi regolarmente accertati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria, è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 25 gennaio 1980

FERRARA

(1570)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **4**.

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, n. 18/1975 e n. 1/1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973: « Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale », già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975 e successivamente al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Fermo restando la normativa dei rispettivi strumenti urbanistici, nei comuni dotati di programmi di fabbricazione vigenti, in deroga alla legge 30 agosto 1973, n. 14, possono essere rilasciate concessioni edilizie solo per interventi localizzati nelle zone « A » e « B » delimitate dai predetti strumenti urbanistici ed in coerenza ad essi.

Al di fuori delle predette zone sono consentite deroghe soltanto per la costruzione di edifici ed opere pubbliche.

Gli articoli 2 e 3 della legge 5 gennaio 1978, n. 1, sono soppressi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 gennaio 1980

FERRARA

(1571)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. **6**.

Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'8 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

APPROVVIGIONAMENTI PERIODICI

Art. 1.

Piani di approvvigionamento

All'acquisto di beni atti a soddisfare le esigenze degli uffici regionali aventi carattere di continuità si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 2.

Predisposizione dei piani di approvvigionamento

Per le finalità di cui al precedente articolo gli uffici regionali, trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla segreteria generale della programmazione le richieste relative all'esercizio successivo in merito:

a) agli approvvigionamenti degli oggetti di cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di facile consumo;

b) alla dotazione o al rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per ufficio, di attrezzature e di quanto altro necessario al funzionamento degli uffici regionali.

La segreteria generale della programmazione, dopo aver valutato le richieste, predispone i piani di approvvigionamento, i quali, corredati dai relativi capitolati d'oneri, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Esecuzione dei piani

Agli occorrenti approvvigionamenti e forniture si addiviene con le procedure e secondo le norme previste dai successivi articoli della presente legge.

Nel caso sussistano le condizioni per il ricorso alla trattativa privata deve, in ogni caso, essere sentita la commissione di cui al successivo art. 51.

Titolo II

ACQUISTI E PRESTAZIONI DI TERZI A CARATTERE SALTUARIO

Art. 4.

Competenza ad effettuare acquisti

Agli acquisti aventi carattere saltuario o che non possono comunque formare oggetto di piani di approvvigionamento o che non siano compresi in detti piani, ovvero la cui previsione nei piani medesimi si sia rivelata insufficiente, provvedono:

il dirigente del servizio demanio e patrimonio, fino all'importo di L. 5.000.000;

il segretario generale della programmazione, fino all'importo di L. 20.000.000;

la giunta regionale oltre l'importo di L. 20.000.000.

Art. 5.

Soggetti abilitati a far eseguire prestazioni

Sono abilitati a far eseguire prestazioni fino all'importo di L. 5.000.000:

a) il coordinatore del dipartimento per i lavori pubblici per la riparazione e l'adattamento di mobili ed arredi, nonchè per la riparazione e la manutenzione di immobili, di impianti e di attrezzature elettriche, meccaniche ed elettroniche;

b) i singoli componenti della giunta regionale per le spese di rappresentanza, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 1, sub 141, del decreto del Presidente della Repoubblica 16 aprile 1973, n. 537.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli acquisti e delle prestazioni

All'esecuzione degli acquisti e delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si provvede mediante trattativa privata.

Tutti i preventivi devono essere conservati agli atti.

I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al primo comma vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

Art. 7.

Parere su acquisti e prestazioni

Qualsiasi richiesta di acquisto o di prestazione deve essere inoltrata alla segreteria generale della programmazione, che esprime in merito il proprio parere.

Titolo III

MANUTENZIONE DEGLI STABILI IN PROPRIETA' O IN USO ALLA REGIONE

Art. 8.

Manutenzione

Alla manutenzione degli stabili di proprietà della Regione ed alla manutenzione ordinaria degli stabili in locazione, nei casi in cui essa, per legge o per contratto, sia a carico della Regione, è preposto il dipartimento per i lavori pubblici.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori di manutenzione

All'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui all'articolo precedente si provvede di regola in economia, mediante cottimo fiduciario, per una previsione di spesa compresa fra L. 5.000.000 e L. 20.000.000.

L'autorizzazione della spesa compete al segretario generale della programmazione.

La giunta regionale può autorizzare l'esecuzione in economia di opere di manutenzione per importi eccedenti il limite massimo stabilito al primo comma, qualora esse rivestano carattere d'urgenza, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 51.

Titolo IV

Art. 10.

Gestione autoveicoli e natanti

Al servizio organizzazione generale spettano la gestione degli autoveicoli e dei natanti in dotazione agli uffici centrali ed il coordinamento della gestione di quelli in dotazione agli uffici periferici.

La gestione dei mezzi in dotazione agli uffici periferici resta affidata al responsabile dell'ufficio.

Il dirigente del servizio organizzazione generale e i responsabili degli uffici periferici dispongono anche per la manutenzione dei rispettivi mezzi in dotazione, fino ad una previsione di spesa di L. 2.500.000, con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dalla presente legge per le prestazioni di terzi a carattere saltuario.

Art. 11.

Noleggio

Il servizio degli automezzi e dei natanti in dotazione agli uffici regionali può essere integrato, in caso di necessità, con il ricorso al noleggio.

A tal fine, all'inizio di ogni anno, la giunta regionale stabilisce le tariffe e le modalità del noleggio.

Art. 12.

Uso autoveicoli e natanti

I componenti della giunta regionale possono servirsi degli autoveicoli e dei natanti in dotazione degli uffici regionali ed eventualmente di quelli in noleggio per trasferimenti e viaggi inerenti allo svolgimento del loro mandato. Possono altresì servirsi dei natanti per il raggiungimento delle sedi degli uffici regionali nel centro storico di Venezia.

L'uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale regionale degli uffici centrali viene disciplinato da apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Uso autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici periferici

L'uso degli autoveicoli e dei natanti in dotazione agli uffici periferici è disposto dal responsabile dell'ufficio, il quale può affidare in consegna tali mezzi a dipendenti per l'espletamento dei servizi di competenza.

I percorsi effettuati dai mezzi suddetti devono risultare da apposito foglio di viaggio recante tutti gli elementi necessari a giustificare il servizio svolto, i consumi e le eventuali spese sostenute.

Titolo V

SPESE ECONOMALI

Art. 14.

Economato

L'ufficio di economato provvede alle minute spese d'ufficio e di piccolo mantenimento nei limiti di L. 500.000 per ogni spesa e salvo che le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte mediante gli approvvigionamenti periodici di cui all'art. 1.

Detto ufficio procede alle ordinazioni in base a richieste formulate su appositi moduli dal segretario generale della programmazione, dagli assistenti alla segreteria generale della programmazione, dai segretari regionali e dai coordinatori.

Art. 15.

Pagamenti

Sulla base dell'apertura di credito effettuata presso il tesoriere regionale, il responsabile dell'ufficio di economato provvede al pagamento delle spese di cui all'articolo precedente e di altre fino all'importo massimo di L. 500.000 per le quali altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi.

I pagamenti sono disposti con ordinativi a firma del predetto funzionario o in contanti nei casi di assoluta urgenza.

I pagamenti d'importo superiore a L. 500.000 devono essere autorizzati dal segretario generale della programmazione.

Art. 16.

Anticipazioni

Su autorizzazione del segretario generale della programmazione, il responsabile dell'ufficio di economato anticipa al personale regionale, comandato in missione per un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro ore, la somma corrispondente ai due terzi dell'indennità di missione dovuta, con obbligo, da parte del dipendente, di presentare la documentazione inerente alla missione entro trenta giorni dalla data in cui essa si è conclusa.

Di norma i documenti di viaggio sono forniti direttamente dall'ufficio di economato.

Nei casi in cui non sia possibile fornire tali documenti, l'ufficio di economato può anticipare al dipendente comandato in missione la corrispondente somma.

La relativa documentazione dovrà essere presentata con le modalità di cui al primo comma.

Al personale con mansioni di autista il responsabile dell'ufficio di economato può anticipare la somma di L. 100.000 per il pagamento di pedaggi, carburante, lubrificanti e di eventuali piccole riparazioni all'automezzo.

Tale somma, su determinazione del segretario generale della programmazione, può essere aumentata fino ad un massimo di L. 300.000 in occasione di viaggi all'estero o con percorrenza superiore a 500 km.

Detto personale, entro cinque giorni dall'effettuazione del viaggio, ai fini del necessario conguaglio, è tenuto a presentare all'ufficio di economato il conto delle spese sostenute, debitamente documentato e vistato dalla persona trasportata.

Art. 17.

Autorizzazione all'apertura di credito

La giunta regionale, nell'autorizzare l'apertura di credito di cui al primo comma del precedente art. 15, oltre a stabilirne l'importo, indica per quali tipi di spesa è autorizzata.

Col provvedimento di autorizzazione viene inoltre stabilita la somma massima che per ogni accreditamento può essere prelevata dal responsabile dell'ufficio di economato, con ordinativi a suo favore, per effettuare pagamenti direttamente in contanti.

Art. 18.

Rendiconto

Il responsabile dell'ufficio di economato rende il conto dei pagamenti eseguiti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

I pagamenti disposti con ordinativi intestati ai creditori devono essere dimostrati separatamente dai pagamenti eseguiti in contanti.

Al rendiconto di fine esercizio va unita la quietanza dell'avvenuto versamento nella tesoreria regionale dell'eventuale rimanenza sulle somme prelevate in contanti.

Art. 19.

Rinvio

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, alle aperture di credito a favore del responsabile dell'ufficio di economato, si applicano le disposizioni relative ai funzionari delegati contenute nella sezione V della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 20.

Depositi per spese contrattuali

Il responsabile dell'ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi per le spese contrattuali, iscrivendoli in apposito registro con le indicazioni del nome del depositario, del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.

Nello stesso registro per ogni deposito viene aperto un conto riguardante le singole spese contrattuali, cui provvede direttamente il responsabile dell'ufficio di economato.

Nel conto devono essere fatti opportuni riferimenti agli atti e documenti giustificativi di ogni spesa.

Esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, il funzionario dell'ufficio di economato compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese sostenute e pagate, che, riconosciuta regolare dal coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, è dal medesimo liquidata.

L'eventuale rimanenza sul deposito è da restituire al depositante unitamente ad un esemplare della distinta delle spese sostenute.

Art. 21.

Giornale di cassa

Il responsabile dell'ufficio di economato deve tenere un giornale di cassa in cui va registrata cronologicamente ogni somma riscossa e pagata.

Art. 22.

Controlli di cassa

Il coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria vigila sulla regolarità delle registrazioni di cui all'articolo precedente e di ogni altra operazione contabile relativa ai servizi di economato, effettuando periodici controlli di cassa e delle scritture.

Art. 23.

Ordini di accreditamento

La giunta regionale autorizza aperture di credito presso il tesoriere regionale, mediante ordine di accreditamento, a favore dei responsabili degli uffici periferici regionali per le seguenti spese:

1) minute spese d'ufficio e manutenzione di mobili e di attrezzature;

2) spese per il riscaldamento, illuminazione, acqua, gas e pulizia locali;

3) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

4) spese per la gestione degli autoveicoli e natanti in dotazione;

5) indennità e rimborso delle spese di viaggio ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali dello stesso comitato in conformità alle vigenti leggi regionali in materia;

6) altre spese di funzionamento per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

Gli ordini di accreditamento, di cui al comma precedente, vengono effettuati ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 24.

Rinvio

La gestione delle aperture di credito e le modalità della resa del conto sono regolamentate secondo le norme della sezione V della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Titolo VI

ACQUISTO IMMOBILI

Art. 25.

Acquisto aree ed edifici

La giunta regionale provvede ad acquistare, nei limiti delle somme autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, le aree e gli edifici necessari per gli uffici regionali centrali e periferici.

Sulla congruità del prezzo di acquisto deve essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 26.

Costruzione di edifici

Per la costruzione di edifici da adibire a sedi di uffici regionali centrali e periferici, spetta alla giunta regionale l'approvazione dei relativi progetti.

La gestione e l'esecuzione dell'opera viene svolta ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Titolo VII

INVENTARI

Art. 27.

Inventario dei beni demaniali

L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo di tali beni desunto dai catasti o da altri atti ufficiali.

I beni demaniali devono essere tenuti in distinti elenchi secondo la loro natura. In detti elenchi sono rilevate le variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

Alla fine di ogni anno va compilata l'elencazione finale dei beni demaniali, la quale servirà di base per l'inizio della rilevazione descrittiva dell'anno successivo.

Art. 28.

Beni demaniali e beni patrimoniali

I beni demaniali che cessano dall'uso pubblico passano al patrimonio regionale.

Il servizio demanio-patrimonio promuove i provvedimenti per la cessazione di tale uso e per il passaggio dei relativi beni al patrimonio regionale.

Art. 29.

Beni immobili patrimoniali

I beni immobili patrimoniali, ivi compresi i diritti che a norma del codice civile sono considerati tali sono descritti in appositi registri di consistenza, in cui sono indicati i dati catastali, il valore, i titoli di provenienza, la destinazione, gli oneri di cui sono gravati e, limitatamente ai beni patrimoniali disponibili, il reddito.

In tali registri sono da annotare tutte le variazioni di consistenza, valore e destinazione che possono intervenire nel corso dell'anno.

Alla fine di ogni anno deve essere compilato il riepilogo dei beni immobili patrimoniali recante la situazione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la situazione finale. In tale riepilogo i beni sono classificati in disponibili e indisponibili, secondo la specie.

In allegato, i beni indisponibili sono ripartiti secondo l'ufficio cui sono destinati.

Il riepilogo è sottoscritto dal presidente, dal segretario generale della programmazione e dal dirigente del servizio demanio-patrimonio.

Di regola la valutazione è al costo, salvo che circostanze eccezionali di notevole rilievo, con effetti permanenti, non consiglino altri criteri estimativi.

Art. 30.
Classificazione dei beni mobili

Nell'inventario dei beni mobili durevoli i medesimi sono classificati nelle categorie sottoelencate:

1) mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d'arte, tappeti, attrezzature d'ufficio;

2) libri e riviste;

3) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei singoli uffici;

4) autovetture, natanti ed automezzi soggetti ad immatricolazione;

5) diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come mobili.

Art. 31.
Inventario dei beni mobili

Tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ai coordinatori delle strutture organizzative centrali ed ai responsabili degli uffici periferici mediante inventari.

Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità alle categorie elencate nell'articolo precedente, con l'indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della loro denominazione, della qualità, dello stato di conservazione e del valore, che non deve essere superiore al prezzo di acquisto.

Gli inventari sono da redigere in tre esemplari firmati dal consegnatario e dal dirigente del servizio demanio-patrimonio. Un esemplare resta al consegnatario, il secondo è conservato presso il servizio demanio-patrimonio e il terzo è da inviare al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.

Le variazioni vanno apportate in base a buoni di carico e scarico a firma del consegnatario, da staccare da bollettari a madre e figlia appositamente vidimati. La figlia è da inviare al servizio demanio-patrimonio, il quale annota le variazioni nell'esemplare di inventario in suo possesso e provvede, se necessario, ad attestare sulla fattura o altro atto l'avvenuta rilevazione inventariale.

Art. 32.
Consegnatari dei beni mobili

I consegnatari di cui al primo comma del precedente articolo 31 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni formalmente dati in uso ai singoli dipendenti.

Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l'indicazione del numero d'ordine e del valore assegnato al bene nell'inventario generale, nonchè del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.

Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

Ogni consegnatario dà dimostrazione all'amministrazione, alla fine dell'esercizio, per il tramite del servizio demanio-patrimonio, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano a suo carico.

Art. 33.
Quadro riassuntivo annuale

Alla fine di ogni anno, il servizio demanio-patrimonio, sulla base degli stati di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e sulla scorta delle proprie rilevazioni e dei controlli d'ufficio, compila il quadro riassuntivo generale dei beni mobili, recante la situazione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la situazione finale.

Il quadro riassuntivo generale è sottoscritto dal dirigente del servizio demanio-patrimonio, dal segretario generale della programmazione e dal presidente della giunta.

Art. 34.
Rendiconto generale

Il servizio demanio-patrimonio trasmette, in due esemplari, il riepilogo degli inventari dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la compilazione del rendiconto generale.

A tal fine è necessario che siano precisate quali delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio regionale siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di bilancio.

Art. 35.
Magazzini di deposito

Non formano oggetto di inventariazione i beni di facile consumo e quelli fragili.

Per tali beni sono tenuti appositi registri di carico e scarico e sono costituiti magazzini di deposito.

La distribuzione ai vari uffici regionali si effettua mediante buoni di prelievo.

Alla gestione dei magazzini di deposito è preposto il servizio demanio-patrimonio che ne rende annualmente conto.

Art. 36.
Ricognizioni periodiche

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate a cura del servizio demanio-patrimonio presso gli uffici regionali per accertare:

a) lo stato di conservazione e la buona utilizzazione degli immobili;

b) l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

Art. 37.
Stato di fuori uso

La dichiarazione di stato di fuori uso di un bene mobile spetta al presidente della giunta regionale sulla base di un accertamento contestuale tra il dirigente del servizio demanio-patrimonio o un suo delegato ed il consegnatario del bene stesso.

Se il valore di inventario del bene supera L. 500.000, deve essere sentito il parere della commissione di cui all'art. 51 della presente legge.

Art. 38.
Alienazione dei beni mobili

All'alienazione di beni mobili fuori uso si provvede a trattativa privata, se il valore di inventario di tali beni non supera L. 1.000.000.

Art. 39.
Alienazione di beni immobili

All'alienazione dei beni immobili si provvede, con deliberazione della giunta regionale, in conformità alle norme previste per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle province, ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici si provvede a trattativa privata.

Titolo VIII

I CONTRATTI

Art. 40.
Contratti in generale

I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, appalto, concorso, secondo le norme della presente legge.

Art. 41.
Asta pubblica

L'asta pubblica può essere tenuta sia in forma pubblica che in forma segreta.

Nei casi in cui l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.

L'aggiudicazione ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.

L'avviso d'asta viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso negli appositi albi regionali almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

L'avviso d'asta deve indicare:

1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;

2) l'oggetto dell'asta;

3) la qualità e, ove necessario, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;

5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

7) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

8) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

9) se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;

10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 42.

Licitazione privata

I contratti di importo superiore a L. 30.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

In tal caso la giunta regionale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte, per iscritto, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

L'aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell'invito.

La licitazione privata può svolgersi anche mediante l'invio alle persone o alle ditte ritenute idonee di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla giunta regionale.

Nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.

Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

In entrambi i casi descritti dal presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.

Art. 43.

Trattativa privata

I contratti di importo inferiore a L. 30.000.000 possono essere preceduti da trattativa privata, che si svolge dopo che sia stato interpellato un congruo numero di ditte ritenute idonee.

La trattativa privata può essere seguita anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

2) quando l'urgenza — espressamente riconosciuta dalla giunta regionale — sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione:

3) per l'acquisto di immobili e di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

4) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari all'amministrazione regionale;

5) quando trattasi di completamento di forniture di arredi e di attrezzature precedentemente assegnate con formale procedura d'appalto;

6) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.

Per la trattativa privata prevista ai punti 3), 4), 5), 6), del comma precedente si prescinde dalla procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 44.

Appalto-concorso

Per speciali forniture la giunta regionale può ricorrere all'appalto-concorso.

In tal caso la giunta, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine, la giunta regionale procede all'esame dei progetti e all'assegnazione dell'appalto, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la giunta può sentire il parere di una commissione di esperti all'uopo da essa nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la giunta regionale procede ad altra gara.

La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 45.

Approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione e le proposte di contrattazione formulate dall'ufficio competente — nei casi in cui si è deliberato di procedere mediante trattativa privata, ad eccezione dei contratti di cui al precedente art. 6 — sono approvati con deliberazione della giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

In tale deliberazione la giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo indicando l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto.

Per giustificare esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal primo comma del presente articolo. In tal caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Art. 46.

Stipulazione contratti

I contratti possono essere stipulati:

a) per atto pubblico;

b) in forma pubblico-amministrativa;

c) per mezzo di scrittura privata;

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 47.

Ufficiale rogante

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti da un funzionario designato dalla giunta regionale quale ufficiale rogante, di qualifica non inferiore a quella di esperto, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonchè quelli di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 46, sono registrati in appositi repertori tenuti dall'ufficio rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.

Nei casi previsti dalla legge e quando lo ritenga opportuno la giunta regionale, gli atti di cui al primo comma vanno ricevuti da notaio.

Art. 48.

Esecuzione dei contratti

Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate

variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo globale, previa autorizzazione della maggiore spesa nel rispetto delle norme della presente legge.

L'ufficio preposto all'esecuzione del contratto ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini ivi stabiliti predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi del successivo art. 50, è necessario il collaudo.

Art. 49.
Verbale-contratto

Nei casi in cui non sia necessario stipulare formali atti contrattuali, il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.

Art. 50.
Collaudazione

Ove l'oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo secondo le norme di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, e successive modificazioni.

Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51.
Commissione consultiva

E' costituita per i pareri previsti dalla presente legge una commissione consultiva così composta:

presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

segretario generale della programmazione, o suo delegato;

coordinatore del dipartimento per i lavori pubblici, o suo delegato;

coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria o suo delegato;

dirigente del servizio demanio-patrimonio o suo delegato.

Su determinazione della giunta regionale, la commissione può essere integrata da uno o più esperti.

Art. 52.
Divieto di suddivisioni artificiose

E' vietato suddividere artificiosamente acquisti, prestazioni, opere e forniture, che abbiano carattere unitario.

Art. 53.
Aggiornamenti

Aggiornamenti ed aggiustamenti dei limiti di spesa previsti dalle singole disposizioni della presente legge saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 54.
Limiti di applicazione

La presente legge non si applica al consiglio regionale ed agli uffici da esso dipendenti in forza dell'autonomia contabile di tale organo, nonchè della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 55.
Rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 7.

Estensione al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 dell'8 febbraio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Sono estese al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 24 agosto 1979, n. 65, per il recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

La presente legge ha valore, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1978, salvo quanto stabilito al successivo art. 2.

Ogni disposizione di legge o di atto amministrativo che sia incompatibile con quanto stabilito nelle norme estese al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) con la presente legge, devesi intendere abrogato.

Art. 2.
Decorrenza della normativa in materia di congedi straordinari, assenza per malattia, trattamento di missione e compenso per partecipazione a commissioni.

L'estensione della normativa di cui agli articoli 10, 11, 27 e 28 della legge 24 agosto 1979, n. 65, al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Ruolo unico del personale dell'E.S.A.V. e livelli funzionali

Il personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è collocato in un unico ruolo ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:

dirigente;
esperto;
istruttore;
collaboratore;
applicato - operatore specializzato;
operatore qualificato;
commesso;
ausiliario.

La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico è stabilita nella tabella *A*, di cui al successivo articolo.

L'assegnazione dei posti del ruolo interviene con atto del presidente dell'ente, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione nel caso si tratti dell'assegnazione dei posti di dirigente, esperto ed istruttore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nel successivo art. 4, anche in sovrannumero rispetto all'organico stabilito dalla tabella *A*, di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 4.
Criteri di inquadramento nei livelli funzionali

Il personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è inquadrato, con decorrenza 1° ottobre 1978, nella posizione giuridico-economica individuale applicandosi i criteri di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*), dell'art. 45, nonchè della tabella *C*) e relativa esplicitazione approvata al successivo art. 47 della legge 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 5.

Organico del personale dell'E.S.A.V.

L'organico dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), risulta dalla seguente tabella *A*):

dirigente	48
esperto	60
istruttore	43
collaboratore	145
applicato - operatore specializzato	42
operatore qualificato	15
commesso	10
ausiliario	2
Totale	365

Art. 6.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per l'anno 1979 in L. 47.000.000, si fa fronte mediante imputazione al cap. 360/Uscite, bilancio 1979 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), che offre disponibilità. Per gli esercizi futuri, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 8.

Celebrazione dell'anno internazionale del bambino.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'*8 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto aderisce all'invito delle Nazioni Unite e, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intende assumere concrete iniziative per la promozione dei diritti dell'infanzia, nei vari settori della vita sociale ed economica dove essi possono affermarsi.

Art. 2.

Allo scopo di rendere effettiva l'adesione, la regione del Veneto si impegna a realizzare una azione di sostegno dei programmi nazionali e a favorire la più ampia mobilitazione popolare intorno ai problemi dell'infanzia, promuovendo altresì gli strumenti legislativi atti a recepire le finalità e gli obiettivi di natura morale, giuridica, culturale e sociale contenuti nella dichiarazione universale dei diritti del bambino.

Art. 3.

Per la realizzazione delle attività celebrative dell'anno internazionale del bambino, la regione del Veneto contribuirà alle iniziative realizzate nel territorio regionale, a mezzo di un fondo di lire 50 milioni da ripartire a cura della giunta regionale.

Il fondo predetto servirà anche a copertura delle spese di iniziative che saranno direttamente assunte dalla Regione.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 196119740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Interventi per il potenziamento di attività culturali ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo finale di cassa	L. 50.000.000	L. 50.000.000
Totale	L. 50.000.000	L. 50.000.000
In aumento:		
Cap. 051205068 — Spese per le celebrazioni dell'anno internazionale del bambino (capitolo di nuova istituzione)	L. 50.000.000	L. 50.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. **9.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'*8 *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

(1960)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1980, n. **4.**

Rifinanziamento della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, modificata con la legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, articolo 3, concernente interventi straordinari a favore di istituzioni operanti nel settore educativo, sanitario e assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, così come sostituito con l'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, è autorizzata per il piano finanziario 1979-82, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 516 milioni a favore dei sottoelencati enti:

a) istituto per i ciechi « Rittmeyer » di Trieste, nella misura massima complessiva di lire 405 milioni;

b) associazione « La nostra Famiglia » - Centro civico di San Vito al Tagliamento, nella misura massima complessiva di lire 54 milioni;

c) istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia, nella misura massima complessiva di lire 57 milioni.

La spesa di lire 405 milioni autorizzata con la precedente lettera a) fa carico al cap. 2929 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 405 milioni.

La spesa di lire 54 milioni autorizzata con la precedente lettera b) fa carico al cap. 2930 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 54 milioni.

La spesa di lire 57 milioni, autorizzata con la precedente lettera c) fa carico al cap. 2931 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 57 milioni.

All'onere complessivo di lire 516 milioni si fa fronte per lire 495 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 8 - partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo) e per le restanti lire 21 milioni mediante storno di pari importo del cap. 1954 — « Fondo di riserva per le spese impreviste del precitato stato di previsione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1980, n. 5.

Ulteriori norme di modifica, integrazione ed interpretazione della disciplina dell'albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, sono sostituiti dai seguenti:

« L'albo si propone di tutelare gli agricoltori che svolgono un ruolo professionalmente qualificato per il raggiungimento degli obiettivi fissati al comma precedente.

Hanno diritto di chiedere l'iscrizione all'albo i proprietari coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e loro coadiuvanti familiari, nonchè gli imprenditori agricoli e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di esercitare in modo prevalente, continuativo e personalmente l'attività agricola.

La prevalenza nell'esercizio dell'attività agricola si intende raggiunta dai soggetti, di cui al comma precedente, se questi forniscono la prova di dedicarvi almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e di ricavare dalla medesima attività agricola oltre il 50 per cento del proprio reddito globale. Nel computo del reddito si prescinde dai redditi derivanti dalla pensione minima e dagli altri trattamenti previdenziali, sempre del settore agricolo, nonchè dai redditi derivanti da cariche ed incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti ed associazioni operanti in agricoltura ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è sostituito dai seguenti:

« L'albo professionale degli imprenditori agricoli è tenuto in ciascuna provincia della Regione dalla commissione, di cui al successivo art. 3 della presente legge, come sostituito dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e modificato dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5.

Le spese per il funzionamento di ciascuna commissione provinciale, comunale ed intercomunale ed i relativi servizi di segreteria, nonchè l'onere derivante dallo svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti degli iscritti all'albo nelle commissioni provinciali, comunali ed intercomunali saranno a carico delle singole camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso le quali hanno sede le rispettive commissioni provinciali; tuttavia gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni comunali ed intercomunali saranno anticipati dalla amministrazione presso la quale queste hanno la loro sede ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, viene modificato come segue:

la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni professionali della Confederazione italiana coltivatori, della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, designati dalle corrispondenti organizzazioni presenti nelle province della Regione »;

il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente ».

Art. 4.

Dopo il quinto comma dell'art. 3-*bis* della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come inserito dall'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le commissioni comunali ed intercomunali hanno durata di cinque anni ed i rispettivi componenti possono essere confermati nella carica; dette commissioni cessano di diritto in caso di cessazione della relativa commissione provinciale.

Ai componenti delle commissioni comunali ed intercomunali spetta eslusivamente l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'espletamento della carica; il rimborso sarà corrisposto in base alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 21.

Per la validità delle riunioni delle commissioni comunali ed intercomunali è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Le proposte ed i pareri saranno validamente espressi soltanto se provenienti dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente ».

Art. 5.

I primi due commi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Possono essere iscritti all'albo degli imprenditori agricoli, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, come sostituito dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, e a sua volta parzialmente modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, coloro che abbiano conseguito, per titoli od esami, il brevetto di agricoltore professionale.

Consegue, a domanda, il brevetto colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali;

b) diploma di perito agrario o titolo equipollente, nonchè di qualificazione o specializzazione rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'agricoltura;

c) attestato di frequenza a corsi di qualificazione per imprenditori agricoli di durata minima biennale e di almeno 2.500 ore complessive, gestiti dagli enti di cui al titolo IV della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

Ulteriore titolo è costituito dalla dimostrazione di aver esercitato continuativamente per il triennio precedente l'attività agricola in qualità di capo dell'azienda o come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo ».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli provvede all'accettazione od al rigetto delle domande di iscrizione all'albo, previa indagine sul possesso nei richiedenti dei requisiti e titoli previsti dai precedenti articoli, come modificati ed integrati dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5.

Ciascuna commissione provvede, altresì, fino a tre mesi prima della scadenza della carica, alla revisione infrasemestrale dell'albo per la cancellazione di coloro che:

hanno perduto i requisiti previsti per l'iscrizione;

hanno trasferito la loro attività agricola al di fuori della provincia.

Il diniego di iscrizione ed il provvedimento di cancellazione dall'albo deve essere comunicato all'interessato per lettera raccomandata.

Contro la decisione della commissione provinciale è ammesso il ricorso da parte degli interessati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso deve essere motivato e va inviato con lettera raccomandata alla commissione regionale, di cui alla presente legge, per il tramite della rispettiva commissione provinciale che procedera, da parte sua, entro i trenta giorni successivi all'istruttoria del ricorso ed alla formulazione delle deduzioni.

La commissione regionale, sentito eventualmente l'interessato, decide circa i ricorsi con provvedimento definitivo ed entro sessanta giorni dalla ricezione dei ricorsi istruiti dalle commissioni provinciali.

La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento di cancellazione dall'albo ».

Art. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

« Ai componenti della commissione regionale è corrisposta per ciascuna seduta e per eventuali sopralluoghi l'indennità ed il rimborso spese di cui all'ultimo comma dell'art. 3, della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80. La relativa spesa è a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine ».

Art. 8.

Nel terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, le parole: « istituti, associazioni, comitati, consorzi ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « enti pubblici, istituti, consorzi, associazioni, fondazioni e comitati ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è introdotto il comma seguente:

« Le provvidenze regionali, per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli, sono concesse sulla base di apposita visura di detta posizione dei richiedenti, da effettuarsi presso la competente commissione provinciale, a cura degli uffici regionali, in un periodo non anteriore a tre mesi dalla data di emissione del decreto di concessione, per quel che riguarda i contributi in conto capitale, e del nulla-osta o parere, in caso di provvidenze creditizie ».

Art. 9.

In via di interpretazione autentica, l'esonero dall'iscrizione all'albo previsto al quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, deve intendersi come esonero anche dalla dimostrazione della sussistenza degli altri requisiti indicati al primo comma del succitato art. 8, sostituito come detto sopra.

Sempre in via di interpretazione autentica, per provvidenze dirette al miglioramento genetico del bestiame, di cui al primo alinea dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si intendono anche quelle concernenti l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Per il territorio della provincia di Trieste, in deroga all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si prescinde fino a trenta giorni dalla prima costituzione della relativa commissione provinciale per la tenuta dell'albo, ma comunque non oltre il 30 giugno 1981 dall'iscrizione all'albo medesimo, per conseguire tutte le provvidenze contributive e creditizie amministrate dagli uffici regionali.

Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma tutte le provvidenze amministrate dagli uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi.

Fino al 31 dicembre successivo alla costituzione della relativa commissione provinciale, sempre per il territorio della provincia di Trieste, si prescinde per l'iscrizione all'albo dal brevetto di « agricoltore professionale ».

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare nel territorio della provincia di Trieste:

a) la compilazione a cura di un commissario, assistito da una commissione consultiva composta da cinque membri designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative della provincia, della lista degli elettori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, e dall'art. 1 della presente legge;

b) la decisione sui ricorsi avverso la esclusione dalla lista elettorale;

c) l'elezione, con sistema proporzionale, di dodici rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiamati alla precedente lettera a).

Nella compilazione della lista elettorale il commissario prenderà in considerazione tutte le domande finora presentate in forza del decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 327.

Il commissario e la commissione consultiva, di cui alla lettera a), sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale contestualmente alla emanazione del regolamento previsto nel presente articolo.

Art. 12.

L'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della giunta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, un regolamento per l'elezione, con il sistema proporzionale, dei dodici rappresentanti delle commissioni provinciali per la tenuta dell'albo professionale di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, e dei componenti delle commissioni comunali ed intercomunali di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come inserito dall'art. 4 della presente legge e modificato dall'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 ».

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1980

COMELLI

(1935)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. **6**.

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1980-82 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(2025)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1980, n. 5.

Adeguamento del sussidio giornaliero stabilito a favore degli hanseniani con la legge regionale 10 giugno 1977, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sussidio giornaliero di L. 2.500 previsto dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 26, a favore degli infermi hanseniani, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 1978, a L. 4.500.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 6.500.000 per l'anno 1978 e in L. 6.500.000 per l'anno 1979, si fa fronte con i fondi di cui al cap. 62620 « Sussidi per la lotta contro il morbo di Hansen e il soccorso giornaliero agli infermi » del programma 07 del settore 03 della sezione 5ª del bilancio di previsione annuale 1979.

Per gli esercizi successivi si farà fronte al finanziamento con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1979/1981, sezione 5ª, settore 03, programma 07.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 gennaio 1980

TURCI

(1172)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6.

Nuovi interventi della Regione per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Reti di controllo dell'inquinamento

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei compiti a essa demandati dallo statuto e dalle leggi dello Stato per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, concorre nelle spese sostenute dalle province, dai comuni e loro consorzi per l'installazione, il completamento, il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle reti per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici e delle caratteristiche dei corpi idrici.

La Regione concorre altresì nelle spese per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento di sostanze inquinanti, purché sia garantita l'utilizzazione di tali mezzi in ambiti territoriali più vasti della circoscrizione territoriale dell'ente che promuove ed attua l'iniziativa.

La Regione assicura inoltre la collaborazione informativa ed operativa tra le reti di controllo dell'inquinamento, le unità sanitarie locali e le altre strutture sanitarie.

Art. 2.
Centro regionale di coordinamento delle reti

Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli confrontabili su tutto il territorio regionale.

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del comitato di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

La giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.

Essa dispone altresì per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche, nonchè per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.

Art. 3.
Programmazione degli investimenti

I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 1, sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta con riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale della Regione.

La giunta regionale predispone tali programmi prendendo a base le indicazioni formulate dalle province, le quali hanno l'obbligo di sentire le unità sanitarie locali e di fornire ad esse tutte le informazioni derivanti dalle rilevazioni effettuate.

Art. 4.
Modalità del concorso finanziario regionale nelle spese di investimento

I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ragguagliati al costo preventivato dei lavori, delle forniture e degli acquisti in cui si concretano gli investimenti e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

La giunta regionale, o l'assessore competente per materia all'uopo delegato, dispone la formale concessione dei contributi regionali agli enti beneficiari sulla base delle deliberazioni di approvazione dei progetti o dei preventivi dei lavori, forniture ed acquisti suddetti, divenute esecutive, trasmesse dagli enti medesimi.

Art. 5.
Erogazione dei contributi regionali

La Regione mette a disposizione degli enti beneficiari i contributi suddetti mediante aperture di credito del 100% entro i limiti di importo dei contributi assegnati a norma del precedente art. 4.

Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 in data 9 dicembre 1978.

I funzionari delegati provvederanno ad effettuare i pagamenti in dipendenza dei lavori, acquisti e forniture di cui al precedente art. 4, sulla base dei relativi titoli di spesa fino alla concorrenza del 90% del contributo concesso, mentre il rimanente 10% sarà da essi liquidato a collaudo avvenuto da effettuarsi comunque con la partecipazione di un tecnico designato dalla Regione e previa omologazione dei relativi atti da parte della giunta regionale.

Art. 6.

Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche

La Regione eroga agli enti di cui al precedente art. 1 contributi annuali a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle reti di monitoraggio.

A tal fine viene iscritto nel bilancio annuale della Regione un apposito capitolo che viene ripartito tra le reti esistenti e funzionanti secondo le misure percentuali ragguagliate alla potenzialità ed alla specializzazione delle reti stesse come da tabella allegata.

La liquidazione dei contributi è disposta dalla giunta regionale all'inizio di ogni annuo, sulla base delle percentuali suddette previo accertamento dell'effettivo funzionamento delle reti nell'anno precedente. Le quote eventualmente non assegnate per mancato funzionamento delle reti saranno devolute in parti uguali a favore delle altre reti funzionanti.

Il consiglio regionale, con apposite delibere da adottarsi su proposta della giunta, potrà, in relazione a mutate situazioni di fatto, modificare la composizione della tabella indicata sia per quanto riguarda gli enti ammessi a fruire del contributo regionale sia per quanto concerne le misure percentuali di esso.

Art. 7.

Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 24 marzo 1975, n. 19.

Art. 8.

Autorizzazione di spesa

Per fare fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci 1980-1981 di previsione relativi al biennio, le seguenti spese:

a) per i contributi in conto investimenti a favore di province, comuni e loro consorzi, di cui all'art. 1 della presente legge: L. 440.000.000, nella misura di L. 220.000.000 annue da iscriversi nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1980-81:

b) per spese di gestione del centro regionale di coordinamento delle reti di controllo periferiche, di cui all'art. 2 della presente legge: L. 20.000.000 per l'esercizio 1980 e L. 35.000.000 per l'esercizio 1981;

c) per i contributi in conto gestione alle province, ai comuni ed ai loro consorzi per il mantenimento delle reti periferiche esistenti, di cui all'art. 6: L. 100.000.000 annue a partire dall'esercizio 1980.

Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L. 795.000.000 nel biennio, la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1980-82, sezione 4ª - settore 03 - programma 03 « Tutela e risanamento dell'ambiente ».

Per la spesa prevista a carico dell'esercizio 1980 e ammontante a L. 100.000.000, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del programma 03 « Tutela e risanamento dell'ambiente » - settore 03 - sezione 4ª ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 gennaio 1980

TURCI

(*Omissis*).

(1173)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 52: « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna, è presieduta da un assessore o da un consigliere regionale designato dalla giunta regionale ed è composta di:

a) otto rappresentanti dei comitati comprensoriali e delle comunità montane della Regione, eletti dal consiglio e proposti dalla giunta regionale in base a una rosa di nominativi designati dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane;

b) venti rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, dei quali dieci lavoratori emigrati residenti permanentemente all'estero, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle organizzazioni ed associazioni stesse;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, e che operano in campo nazionale, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni degli istituti stessi;

e) cinque rappresentanti delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle associazioni medesime;

f) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, designato dallo stesso ufficio.

Alla nomina dei membri della consulta di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* provvede il consiglio regionale.

La consulta è rinnovata non oltre sei mesi dopo l'insediamento del nuovo consiglio regionale.

Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio della Regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause, negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti e contatti con gli organismi del parlamento europeo, previa intesa con il Governo; e con il Ministero degli affari esteri, con gli altri Ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di competenza della consulta stessa, e con le regioni di provenienza degli immigrati;

b) formulare proposte sui piani e sui programmi regionali, in particolare in materia di piena occupazione, nel quadro di un armonico sviluppo del territorio regionale e nazionale;

c) segnalare alla giunta regionale l'opportunità di proporre provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro fomiglie;

d) formulare agli organi regionali proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti e negli organismi che hanno funzioni o competenze sui problemi dell'emigrazione o dell'immigrazione;

e) segnalare alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati all'estero;

f) esprimere pareri alla Regione per tutto quanto concerne i problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

g) emanare direttive, indicare priorità e modalità procedurali per l'attività di competenza del comitato, nonchè, allo inizio di ciascun esercizio finanziario, parametri per la concessione delle provvidenze di cui al successivo art. 7 ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« La consulta stabilisce le direttive, le priorità e le modalità procedurali in base alle quali il comitato esprime, ogni mese, pareri in ordine:

a) al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute per sé e per il proprio nucleo familiare dal lavoratore emigrato all'estero che rientri definitivamente nel territorio della regione dopo almeno due anni di assenza;

b) alle concessioni di contributi e sovvenzioni, ad enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, operanti nella Regione, che svolgono attività a favore di lavoratori italiani emigrati ed immigrati ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Le domande volte ad ottenere il concorso nelle spese di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7, sono rivolte al comune in cui l'immigrato ha fissato la propria residenza.

La giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in base a prospetti riepilogativi inviati dai comuni interessati al comitato, liquida trimestralmente i contributi che ciascun comune, acquisito il parere positivo da parte del comitato, anticipa.

I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 sono concessi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 gennaio 1980

TURCI

(1174)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **8**.

Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2: « Norme per la formazione degli operatori sanitari non medici e disposizioni transitorie per la formazione degli operatori sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 31 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Fatte salve le disposizioni nazionali che regolano diversamente l'istituzione di determinate scuole o determinati corsi, la Regione può convenzionarsi con istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato allo scopo di attuare corsi di odontotecnico e di ottico.

Può altresì autorizzare enti privati che già svolgono attività didattiche nel settore delle arti ausiliarie sanitarie da almeno un triennio a istituire scuole o corsi di odontotecnico e di ottico.

La Regione può, inoltre, autorizzare istituti privati, che gestiscano servizi sanitari, ad istituire scuole e corsi per il rilascio della licenza all'esercizio delle altre arti e professioni sanitarie ausiliarie, a condizione che in questi ultimi casi la specifica attività formativa che intendono svolgere abbia luogo, relativamente al tirocinio pratico, presso presidi sanitari di enti pubblici indicati dalla giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entro in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 gennaio 1980

TURCI

(1437)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. **3**.

Disposizioni sulla cessione dei terreni di riforma fondiaria del Fucino, sul credito di esercizio e sull'applicazione della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 53.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i terreni del comprensorio di riforma fondiaria del Fucino possono essere alienati ad altri coltivatori diretti già assegnatari con preferenza a quelli confinanti, nonchè ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra non assegnatari.

Nel complesso, comunque, le nuove aziende non potranno eccedere, per il primo triennio dell'entrata in vigore della presente legge, la superficie di Ha 10.

I coltivatori cessionari, oltre al requisito della qualifica di coltivatori diretti, debbono avere nel proprio nucleo familiare una forza lavorativa almeno pari a 1/3 di quella occorrente per la conduzione del terreno. L'accertamento della qualifica e della sussistenza della necessaria forza lavorativa è demandata allo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, su richiesta dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

Art. 2.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo stabiliti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379. Resta fermo il diritto di prelazione dell'Ente di sviluppo agricolo ivi previsto.

I terreni riscattati dal riservato dominio sono soggetti ai vincoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Le assegnazioni o riassegnazioni in pendenza di istruttoria all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, restano disciplinate dalle precedenti norme di riforma fondiaria, fino all'esaurimento delle relative procedure.

Art. 3.

I coltivatori diretti del Fucino, in possesso della relativa qualifica, per il terreno detenuto anche provvisoriamente in coltivazione, come risultante da apposite certificazioni di notorietà, possono accedere al credito agrario di esercizio limitatamente alle esigenze della conduzione, entro il limite massimo fissato per annata agraria, per ettaro e per qualità di terreno dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, su proposta dell'Ente regionale di sviluppo agricolo. Con le stesse modalità sono ammessi dall'Ente regionale di sviluppo agricolo alle provvidenze della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 53, rifinanziata con l'art. 17 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 10.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 gennaio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. **4**.

Approvazione da parte degli organi regionali dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione con prescrizioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 31 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto con legge regionale a disciplinare organicamente la materia urbanistica, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione approvati dagli organi regionali competenti con prescrizioni ed osservazioni, diventano operanti senza ulteriore formalità ove il consiglio comunale ritenga di recepire integralmente le predette statuizioni, previa presa d'atto di conformità della giunta regionale entro quindici giorni dal ricevimento della relativa delibera del consiglio comunale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 gennaio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. **5**.

Modifica alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, e alla successiva modifica del 14 settembre 1976, n. 59, concernenti la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 31 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1979 il rimborso spese previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, è stabilito come segue:

L. 6.000 fino a km 20;
L. 12.000 fino a km 50;
L. 24.000 fino a km 100;
L. 36.000 fino a km 150;
L. 48.000 fino a km 200.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il 1979, con i fondi stanziati ai capitoli 2 e 21 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Negli esercizi futuri l'onere grava sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 gennaio 1980

RICCIUTI

(1567)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800890)